REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

DEL

COMMUNE DI BRESCIA





BRESCIA
TIPOGRAFIA APOLLONIO
1873

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Il presente Regolamento è obligatorio, a norma di legge, così nell'interno della Città come nelle adiacenze della medesima nei casi espressamente indicati.

Art. 2. Si considerano adiacenze della Città:

a) la strada di circonvallazione esterna coi ritagli di fondo communale adiacenti;

b) i piazzali esterni alle porte Milano (S. Giovanni), della Stazione (S. Nazaro), Cremona (S. Alessandro);

c) i viali e le rotonde del passeggio fuori della porta Venezia (Torrelunga) e giardino di Rebuffone colle adiacenti strade;

d) il campo Fiera;

e) il piazzale, i viali ed il recinto del Cimitero.

Art. 3. Per l'osservanza ed esecuzione del presente Regolamento il Sindaco esercita la polizia urbana sopra gli oggetti in esso contemplati a mezzo degli Agenti municipali, e cioè, degli Uffici e delle Guardie a tal uopo istituite giusta le più speciali discipline che sono per gli Agenti medesimi stabilite.

Sono considerate come Agenti municipali anche le Guardie di publica sicurezza in quanto concorrono al servizio della polizia municipale.

Art. 4. Nei casi e nelle materie attinenti alla polizia urbana, non previsti nel presente Regolamento, il Sindaco provede in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono dalla legge conferiti.

Art. 5. Col giorno dell' attivazione del presente Regolamento restano abrogati tutti i Regolamenti anteriori e le esistenti consuetudini, in quanto riguardino le materie nel medesimo contemplate.

Art. 6. Un esemplare del presente Regolamento starà sempre esposto nella Sala del Palazzo municipale a comodo di chiunque volesse prenderne cognizione.

Verrà pure proveduto a che ne sia posto in vendita un conveniente numero di esemplari affinchè chiunque possa farne acquisto per un prezzo non maggiore di quello che sarà determinato.

TITOLO I.
Annona e igiene.

CAPO I.
Commestibili e bevande.

Sezione I.
Della preparazione e della vendita di commestibili e bevande in generale.

Art. 7. Chiunque vuol attendere allo smercio di commestibili o bevande tanto in bottega che in altri luoghi, oltre all' adempiere quanto prescrivono le leggi generali dello Stato, deve altresì notificare il suo esercizio all' Autorità municipale, indicando il luogo ove intende aprire l' esercizio, ed il nome e cognome della persona sotto la responsabilità della quale l' esercizio vuol essere condotto. Devono del pari notificarsi all' Autorità municipale almeno quindici giorni prima tanto il trasferimento dell' esercizio da un luogo all' altro, come la cessazione del medesimo.

Art. 8. È vietato di esporre in vendita qualsiasi sostanza ad uso di cibo o bevanda che, o per se stessa, o per subite alterazioni, o per gli ingredienti di cui è composta, o pel modo col quale fu preparata, o pei recipienti dei quali si è fatto uso possa essere insalubre e nociva.

In particolare si considerano insalubri, e non si possono quindi vendere:

1. i frutti immaturi;

2. i cibi guasti, come sono le carni imputridite, i pesci freschi o salati che hanno subito un periodo di fermentazione ed altre simili;

3. i cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose;

4. i cibi infetti, come le carni d'animali morti di malattia qualunque;

5. le bevande adulterate col miscuglio di sostanze nocive di qualunque natura per dar loro un dato sapore o colore;

6. le bevande guaste come per esempio le acque di publiche cisterne o fontane che per lave di pioggie impetuose o pel corso di fogne, sieno state alterate col trasporto di materie immonde, putride e fermentabili.

È proibita anche la sola ritenzione di quegli oggetti che tramandino esalazioni per le quali ne possa venir danno od incomodo al vicinato.

Art. 9. Tutti i recipienti destinati a cuocere o a contenere cibi o bevande, se sono di rame, devono mantenersi costantemente ed interamente stagnati nel loro interno. È vietato far uso di vasi e misure di piombo od altro metallo nocivo.

Art. 10. È vietato ai confetturieri o fabbricatori di oggetti in zucchero di servirsi di colori minerali ed altre sostanze velenose o pericolose nel tingere confetti, paste dolci, ostie e simili, dovendo essi valersi di tinte innocue estratte da sostanze vegetabili od animali. È loro parimenti proibito di involgere tali articoli in involucri colorati con sostanze che possono essere nocive alla salute.

Art. 11 È vietato lo smercio di quelle specie di funghi che possono riuscire nocive, e non sieno comprese nell' apposito elenco dei funghi mangerecci esposto nell' Ufficio di Polizia municipale. La vendita dei funghi non può aver luogo se non nelle località espressamente destinate sul publico mercato, e nelle ore che vengono prescritte dall' Ufficio di Polizia municipale, e dopo che i funghi siano stati visitati da apposito Incaricato di detto Ufficio e dal medesimo riconosciuti di buona qualità. A quest' uopo i funghi non possono visitarsi nelle corbe o nei canestri, ma devono essere distesi sopra tavole, od altrimenti in modo che tutti si possano distintamente esaminare.

Art. 12. I funghi che dal Commesso visitatore sono riconosciuti sospetti o di qualità sconosciuta od in istato di incipiente putrefazione, o in altro modo alterati, devono distruggersi o gettarsi in luogo d' onde non possano più essere raccolti. Qualora il venditore creda ingiusto il giudizio del Commesso visitatore, i funghi vengono sequestrati, e si fanno trasportare all' Ufficio municipale per essere sottoposti all' esame della Commissione sanitaria, contro il giudizio della quale non è ammesso reclamo.

Art. 13. Non è permesso in Città il commercio girovago dei funghi secchi, e di quelli conservati in olio e sale. I pizzicagnoli salsamentarj, droghieri od altri aventi stabili botteghe, i quali intendono di far commercio di funghi secchi o in salmoja, devono farne all' Autorità municipale preventiva dichiarazione.

Art. 14. La vendita di pane comune di farina di frumento o di quella di formentone è soggetta alla tariffa (calmedro) che dall' Autorità municipale viene stabilita. Gli esercenti devono tenere un esemplare della ta-

riffa affisso in luogo da poter essere comodamente letto e consultato dagli accorrenti.

Art. 15. I venditori non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere il pane e la farina al prezzo stabilito dalla tariffa in tutta quella quantità di cui sono proveduti, almeno limitatamente ai bisogni della famiglia del richiedente.

Art. 16. I fornaj panattieri e venditori di pasta in genere devono tenere i loro negozi costantemente provisti di pane, farina e pasta in quantità sufficiente al bisogno dei consumatori locali.

Art. 17. Il pane comune dev' essere di fior di farina di frumento, ben lavorato, ben cotto tanto di dentro come di fuori.

I prestinai saranno obbligati di tenere costantemente fornito il loro esercizio di pane del peso non maggiore di 70 grammi ciascuno.

È proibito a ciascun venditore di pane di venderlo a numero, dovendo da tutti indistintamente essere venduto a peso.

Art. 18. Non è soggetta a meta nè alle disposizioni dell' articolo precedente la vendita del pane detto alla francese o di lusso o col burro; il venditore di questo pane deve però tenere esposto costantemente, ed in luogo da poter essere comodamente letto dagli accorrenti un cartello indicante il relativo prezzo di vendita a chilogrammo ed in moneta italiana.

Art. 19. È pure obligo dei fornaj di tenere i loro negozi aperti al publico tutti i giorni dal levare del sole fino a due ore dopo il tramonto. In caso d' urgenza l' Autorità municipale può prolungare l' apertura per tutto il corso della notte.

Art. 20. I pizzicagnoli, farinai, venditori di paste non dolci devono tenere esposto all' ingresso del loro esercizio un cartello nel quale siano indicati i prezzi di vendita del burro, lardo, olio d' olivo, riso e delle paste, tenendo distinte queste ultime nelle due qualità di fiore di farina e di farina comune.

Art. 21. È vietato ai venditori di commestibili, e specialmente ai pizzicagnoli, l' uso di involti di carta contenente materia minerale che ne aumenti di soverchio il peso.

Art. 22. Negli spacci di commestibili, e specialmente di pane, pasta e farina, deve conservarsi la massima nettezza dei locali, banchi, cesti, vasi e di tutti gli utensili relativi all' esercizio. Il pane e la pasta, in tempo di estate, devono tenersi coperti tanto nei negozi come nel trasporto lungo le vie.

Art. 23. Le bilancie, le stadere, i pesi, le misure devono tenersi in luogo accessibile ai compratori, conservandole continuamente pulite.

Art. 24. La vendita del pesce fresco è permessa a chiunque, ma non può farsi che nelle distinte località della piazza dei commestibili determinate dall' Ufficio di Polizia municipale. La vendita di pesci dei laghi d' Iseo e Garda si fa in luogo separato da quello del pesce di valle. La vendita promiscua è assolutamente vietata, ed è proibito anche il solo trasporto dall' una all' altra località.

Il pesce deve tenersi in recipienti puliti.

Art. 25. Nello smercio del pesce o di altri commestibili impregnati d' acqua, come merluzzi e simili, devonsi usare bilancie colla coppa formata a grate e trasforata.

Art. 26. Il pesce deve conservarsi nelle ghiacciaje. Il trasporto del medesimo deve farsi in casse o carriuole chiuse e coperte.

Art. 27. Il pesce che nel Venerdì rimane invenduto e viene riposto in vendita nel successivo giorno di Sabbato, deve tenersi distinto mediante una tavoletta di legno posta sul banco, e portante la parola: *rimasto.*

Art. 28. Il merluzzo, il baccalà e simili che vogliensi vendere ammolliti devonsi deporre dai pizzicagnoli in acque pure e non possono essere tenuti in vendita se non dopo che siano stati bene lavati; — anche in questo caso gli esercenti devono cambiare giornalmente, od anche più volte al giorno, l' acqua in cui il pesce trovasi immerso, versandola nei canali o vasche destinate a ricevere l' acqua immonda, ed evitando sopra tutto di spargerla sul terreno.

Art. 29. Nessuno può attivare una fabrica di birra di qualunque sorta o di acque gasose senza averne prima fatta denuncia all' Autorità municipale.

Art. 30. Il direttore della fabrica è tenuto ad apporre un contrassegno speciale della stessa tanto ai recipienti che alle bottiglie della bevanda che si esporta dalla fabrica o locale di smercio, come di quella che viene consumata in luogo.

Art. 31. La bevanda che l' imprenditore si faccia spedire da fabriche altrui può essere da lui messa in commercio soltanto sotto la sua responsabilità.

Art. 32. La birra torbida ed acida o che per qualunque circostanza anche indipendente dalla sua fabricazione abbia subita un' alterazione tale da renderla nociva, non potrà essere smerciata, e l' Autorità municipale potrà ordinarne la dispersione.

Art. 33. È pure proibito di rinnovare colla birra nuova o con qualsiasi manipolazione la birra vecchia divenuta imbevibile ed insalubre.

Sezione 2.

Prescrizioni speciali per la macellazione e la vendita delle carni.

§ 1. Macellazione delle carni e polizia del publico macello.

Art. 34. È vietata l'uccisione di qualsiasi bestia da macello, e cioè di buoi o manzi, vacche, tori, distori, civetti (o barbini), vitelli maggiori e minori, majali, cavalli, pecore, capre, montoni, castrati, capretti ed agnelli se prima queste bestie non siano state sottoposte alla visita del Veterinario municipale e le loro carni siano state da questi riconosciute salubri.

Art. 35. In prova di tale visita viene apposto alla bestia visitata il prescritto marchio a fuoco, e rilasciata all'esercente o al presentatore della stessa la relativa bolletta, da staccarsi da apposito libro a madre e figlia. La macellazione deve seguire entro 24 ore dalla seguita visita, scorso questo tempo la bestia non può venir macellata senza essere sottoposta nuovamente alla visita, e munita di un certificato di sanità.

Art. 36. La macellazione delle bestie bovine e pecorine non può eseguirsi in nessun altro luogo fuorchè nell'apposito macello communale, ed è quindi assolutamente vietata la vendita o distribuzione di carni bovine o pecorine appartenenti a bestie che siano state ammazzate fuori del macello anzidetto.

Art. 37. È proibita l'introduzione in Città di bestie da macello morte, o di carni macellate. La Giunta municipale però può permettere in genere l'introduzione dei vitelli, agnelli e capretti anche uccisi, ma interi, e dei majali uccisi purchè in pezzi non minori di mezza bestia,

e può altresì accordare permessi speciali per introduzioni di carni macellate, ma l'introduzione non potrà aver luogo se non per l'unica porta a ciò designata, e previa la prescritta visita sanitaria.

È permessa l'introduzione in Città di lardo, grassina, prosciutti ed altre carni insaccate, affumicate o salate, fermo sempre anche per le medesime il divieto espresso nell'art. 8.

Art. 38. Fino a che non sia altrimenti proveduto è tollerata la macellazione dei cavalli, dei suini e dei capretti nei locali di privato esercizio, ferma però l'osservanza delle prescrizioni stabilite nei precedenti articoli 35 e 36, e semprechè la macellazione si effettui in luoghi sottratti alla publica vista.

Art. 39. Le bestie da macello devono entrare in Città dall'unica porta a ciò designata, ed essere condotte direttamente nel luogo del macello.

Durante il cammino devono sempre essere condotte a mano da persona adulta e robusta, e le bovine mediante fune legata alle corna, la quale nell'estremità opposta sia altresì assicurata alla parte inferiore di una delle gambe anteriori.

I condottieri di tali bestie devono sempre precederle nel cammino e non possono usare sopra di esse alcuna sevizie. I suini ed i vitelli non devono essere condotti colle gambe legate nè essere collocati distesi sui carri colla testa penzolone, ma devono collocarsi in modo da poter rimanere in piedi; e i carri devono essere costrutti in guisa da togliere il pericolo che questi animali abbiano a cadere; il loro scarico deve farsi non precipitandoli, ma facendoli scendere per mezzo di tavolo a piano inclinato da applicarsi al carro.

Le bestie predette non devono mai lasciarsi ferme sulla publica strada, ma devono introdursi nel luogo ove devono essere macellate, od in altri locali di aspettazione o di ricognizione.

Art. 40. È vietato l' introdurre nel publico macello bestie non visitate e non marcate dal Veterinario e dal Commesso del dazio.

Art. 41. I corrispettivi della concessione dell' area necessaria per la macellazione nel macello communale sono determinati dall' apposito speciale Regolamento.

Art. 42. L' animale da macellarsi, a qualunque specie appartenga, non deve venire assoggettato a previe perforazioni, offese od operazioni dolorose fuori di quelle assolutamente indispensabili per eseguirne la più sollecita uccisione.

Art. 43. Eseguitasi la macellazione non possono le carni estrarsi dal macello se non previa visita del Veterinario communale.

Art. 44. Nel caso che la bestia macellata sia rinvenuta pregnante od inferma, devono osservarsi le prescrizioni che vengono date dal Veterinario communale; se la carne si scopra affetta da qualsiasi malattia che possa in qualche modo nuocere alla salubrità delle carni, non se ne può smerciare, distribuire, nè scorticare o disperdere alcuna parte, e solo si può permettere l' uso del grasso per sego, delle unghie, delle corna e della pelle con quelle cautele che vengono giudicate necessarie dal Veterinario d' ufficio.

Art. 45. La Giunta municipale determina l' orario dell' apertura e della chiusura del publico macello, e quello delle macellazioni.

Art. 46. Ad eccezione dei proprietari, conducenti e

mediatori di bestie, de' macellaj, trippaj, dei loro lavoranti e garzoni e chi entra per oggetto di servizio, non è permesso ad alcuno d' entrare nel macello, se non abbia riportato licenza del Custode.

Art. 47. È vietato a chiunque il distruggere o guastare in qualsiasi modo alcuna parte dello stabilimento, od alcun oggetto spettante al medesimo, lo scrivere, far traccie o disegnare con qualsivoglia mezzo sulle pareti dello stabilimento.

Art. 48. È vietato entro il publico macello il tendere insidie ai topi e ad ogni altro animale dannoso in altro modo che con mezzi meccanici, ed è specialmente proibito il far uso a quest'uopo di paste, polveri, od altri preparati in cui entrino materie velenose, od altrimenti pericolose.

Art. 49. Non è permesso gettare materie animali ed altre di qualsiasi sorta nei canali di scolo.

Art. 50. È vietato ai macellai, trippai, non meno che ai loro lavoranti e garzoni di uscire dallo stabilimento con istrumenti offensivi in mano, e di portare indumenti laceri o lordi.

Art. 51. Sono vietati nell'interno dello stabilimento le grida clamorose, le provocazioni, le dispute, le risse, i giuochi di qualunque sorta, ogni commercio di commestibili, bevande ed altri generi, ed è parimenti proibito ogni atto contrario alla decenza ed al buon costume, e qualunque atto di crudeltà verso le bestie.

§ 2. Vendita delle carni.

Art. 52. Non possono attivarsi venditorj di carne se prima l'esercente non ne ha fatta regolare denuncia alla Autorità municipale. Se un esercizio viene aperto arbi-

trariamente, l' Autorità municipale ne ordina l'immediata chiusura, salvo l'applicazione della penalità incorsa dal contravventore.

Art. 53. L' Autorità municipale dopo che mediante visita d'ufficio da praticarsi da un Membro della Giunta in concorso della Commissione di sanità e dell' Ingegnere municipale venga constatata l'idoneità dei designati locali sotto tutti i rapporti igienici, edilizi e della decenza, approva l'apertura del venditorio.

Art. 54. I venditorj di carni devono essere di suffícente ampiezza, esposti ad una facile e libera ventilazione, ed essere tenuti colla maggiore pulitezza anche per quanto concerne i mobili, gli utensili, le tele, e gli altri oggetti.

A tale effetto devono avere il pavimento lastricato di pietra con inclinazione regolare verso il centro cui corrisponda un pozzetto o smaltitojo per ricevere i liquidi in caso di lavacri.

Le pareti all'ingiro devono essere stabilite ad intonaco liscio fino all'altezza di due metri dal pavimento.

Art. 55. Le carni bovine sono classificate in due qualità, cioè in *carni mastre* ed in *carni soriane*.

Le carni di buoi o manzi, quelle di civetti o barbini di prima qualità, e quelle dei vitelli aventi almeno trenta giorni di età sono le sole considerate mastre.

Tutte le altre carni bovine sono considerate soriane. Si ritengono come civetti i vitelli che oltrepassano l'età di tre mesi.

Art. 56. In ogni singolo venditorio non può smerciarsi che una sola qualità di carni, nè possono aprirsi venditorj di carni soriane nei locali in cui esiste già un venditorio di carni mastre o viceversa.

Art. 57. I venditori di carne bovina hanno l' obligo

di tenere costantemente provisti i loro negozi di carne fresca in qualità sufficente al bisogno dei consumatori locali, e di tenerli aperti al publico tutti i giorni per quel numero di ore cho viene determinato dalla Autorità municipale.

Art. 58. Le carni devono essere tenute nell'interno delle botteghe, in modo che riescano facilmente visibili ad ogni accorrente; ma non possono essere sospese alle porte, o lungo i muri esterni delle medesime.

Art. 59. È vietato all'esercente di occultare la sua provigione di carni o ricusare di darne a qualsiasi compratore che ne volesse far acquisto.

Art. 60. La vendita delle carni bovine è soggetta alla tariffa o calmedro stabilito dall'Autorità municipale, e cade quindi in contravvenzione l'esercente che pretenda, o si faccia pagare un prezzo superiore a quello determinato nella tariffa.

Art. 61. Il proprietario del negozio e qualsiasi suo dipendente deve, dietro richiesta del compratore, rilasciargli un viglietto munito della propria firma indicante la quantità, qualità e il prezzo in moneta italiana della carne venduta.

Art. 62. Nella vendita delle carni bovine non può darsi maggiore quantità di giunta, a compimento di peso, oltre quella che è fissata dall'Autorità municipale; ed in ogni caso non può mai eccedere un quinto del peso, compreso l'osso.

Art. 63. È vietato gettare o tenere nell'interno del locale ammassi anche temporanei di grasso per sego, di unghie, di corna, di pelli e d'altri avanzi di animali. Le pelli delle bestie macellate devono essere trasportate nei luoghi appositi fuori della Città giornalmente dal primo

Aprile a tutto Settembre, e due volte per settimana nel rimanente dell'anno.

Art. 64. Le carni rimaste per qualche tempo invendute nelle botteghe, dovranno essere assoggettate a nuova visita. In caso siano trovate guaste la Giunta municipale può ordinarne la distruzione.

Art. 65. I tavoli, sui quali si tengono in vista i piccoli pezzi o porzioni di carni tagliate, devono essere coperti da lastre di marmo da potersi lavare ad ogni occorrenza. Nell' estate i pezzi di carni esposti sui tavoli devono essere difesi dalle mosche mediante coperti di maglia o di moscheruole.

Art. 66. Coll'attivazione del venditorio devono gli esercenti notificare le ghiacciaje delle quali intendono valersi per la conservazione delle carni. Tale notificazione deve farsi anche ad ogni successivo cangiamento.

Nella medesima ghiacciaja non possono mai deporsi che le carni di una sola delle due qualità di carni indicate nell' art. 55, epperò la stessa ghiacciaja non può essere comune a più esercenti che tengono smercio di diverse qualità di carni. All' ingresso di ogni ghiacciaja deve essere sovrapposta l' indicazione della qualità delle carni per la quale la ghiacciaja è destinata.

Art. 67. Il trasporto delle bestie macellate e delle loro carni dal macello communale ai rispettivi venditorj, ed anche da questi alle ghiacciaje e viceversa, devo eseguirsi mediante carri od altri mezzi di trasporto chiusi da ogni lato in modo che le carni siano sottratte del tutto alla vista del publico.

Lo stesso carretto non può servire che per una sola delle due qualità di carni, e deve portare l'indicazione del cognome dell' esercente, del numero della casa ov' è

tenuto l'esercizio, e la qualità delle carni che vi si smerciano. Tali carretti non possono soffermarsi a lungo nel publico macello e sulle strade.

Il sangue e le interiora devono essere trasportate in vasi o recipienti ben chiusi.

Art. 68. È proibito ai macellaj e loro dipendenti di presentarsi in luoghi publici cogli abiti o col grembiale intrisi di sangue ed altre lordure.

Art. 69. È necessaria la preventiva regolare denuncia anche per lo smercio di trippe ed altre interiora di bestie macellate.

Pell' espurgo e pella preparazione ad uso commestibili delle trippe e delle altre interiora di bestie macellate devono i trippajuoli servirsi esclusivamente del locale all' uopo destinato nel publico macello ed osservare le cautele prescritte dallo speciale Regolamento dello stesso, e le altre precauzioni che venissero stabilite dal Veterinario municipale.

Art. 70. Gli esercenti sono obligati di denunciare all' Autorità municipale, almeno 15 giorni prima, la cessazione dell' esercizio, o la cessione del medesimo ad altre persone.

Fino a che tale cessazione o cessione non sia stata notificata, o non sia effettivamente seguita, gli esercenti si ritengono responsabili dell' esatta osservanza delle singole disposizioni contenute nel presente Capitolo.

Art. 71. Ai venditori di carni porcine è permesso di macellare solo majali maschi ovvero di sesso femmineo sanati alla poppa, nelle epoche e colle norme da fissarsi dall' Autorità municipale.

Art. 72. Non si può in alcun caso smerciare carne di bestia morta accidentalmente anche per causa non mor-

bosa, se non previo il permesso dell'Autorità municipale, e tale smercio deve eseguirsi in luogo separato.

Art. 73. In generale devono i venditori di carni porcine osservare anche le altre disposizioni contenute in questo Capo per quanto può loro riguardare.

CAPO II.
Salubrità publica.

Sezione 1.
Stabilimenti e depositi insalubri, incommodi o pericolosi.

Art. 74. La Giunta municipale, mediante appositi manifesti, notifica al publico quali stabilimenti di manifatture o fabriche e depositi per dichiarazione fatta a norma di legge dalla superiore Autorità amministrativa sieno stati proibiti in questa Città.

Dopo tale notificazione nessuno può attivare in Città alcuno di tali stabilimenti o depositi: quelli già esistenti devono cessare e chiudersi immediatamente, salva alla Giunta la facoltà di accordare quella dilazione che emergesse conveniente secondo le circostanze, e che non potrà in verun caso eccedere il termine di un anno.

Qualora uno stabilimento o deposito venga attivato contro il suespresso divieto, l'Autorità municipale ne ordina la immediata soppressione, e dà i provedimenti opportuni perchè sia tosto rimossa ogni causa di insalubrità, incommodo o pericolo a cui siasi dato luogo.

Il contravventore incorre nella pena dell'ammenda non minore di lire trenta.

Art. 75. Una tabella approvata dal Consiglio communale e notificata al publico, determina quali siano gli stabilimenti di manifatture o fabriche e i depositi, l'istituzione dgi quali, sebbene permessa in Città, è però vincolata a speciali cautele e condizioni.

Tali stabilimenti o depositi vengono distinti in due categorie.

Appartengono alla prima categoria quelli dei quali non si deve permettere l'erezione se non dietro la certezza che le operazioni che ivi si praticano non possano essere nè dannose nè incomode al vicinato.

Appartengono alla seconda quegli stabilimenti o depositi i quali, sebbene possano attivarsi senza inconvenienti pel vicinato, devono rimanere sotto la sorveglianza dell'Autorità municipale.

Art. 76. Nessuno può istituire alcuno degli stabilimenti o depositi accennati nel precedente articolo senza uno speciale permesso della Giunta municipale.

Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e descrizione del luogo in cui si vuole attivare il divisato stabilimento o deposito, la spiegazione precisa di quanto si vuol eseguire, del metodo, della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che vogliansi adoperare, e delle cautele che si intendono di praticare a guarentigia del vicinato e degli operaj.

Art. 77. La Giunta municipale, su tale istanza, procede a tutte quelle ispezioni tecniche e verificazioni che fossero del caso per accertarsi che lo stabilimento o deposito non sia per recar danno, incommodo o pericolo al vicinato, sentite anche, ove occorra, la Commissione di sanità e la Commissione d'ornato, ed esige dal postulante quelle ulteriori allegazioni o spiegazioni che si reputassero opportune.

Art. 78. Qualora trattisi di stabilimento o deposito appartenente alla prima categoria, la Giunta publica innoltre con apposito avviso la fatta domanda, abilitando gli interessati a produrre le proprie eventuali opposizioni in un termine non minore di quindici giorni.

Decorso questo termine ed esaminate le opposizioni che si fossero per avventura presentate, la Giunta delibera sulla chiesta permissione, o provoca, ove sia d' uopo, la decisione della superiore Autorità amministrativa.

La deliberazione che accorda o nega la licenza viene notificata anche a coloro che avessero presentata opposizione, affinchè, se si credono gravati, possano reclamare alla competente Autorità amministrativa.

Art. 79. Per gli stabilimenti o depositi compresi nella seconda categoria, la Giunta, compiute le opportune verificazioni prescritte all' art. 77, delibera senz' altro sulla chiesta licenza.

Art. 80. Qualora la Giunta municipale, prima che si conceda una licenza, creda necessaria una qualche perizia, le spese di questa sono a carico di chi ha chiesta la licenza; la spesa di una perizia invocata da chi voglia reclamare contro l' accordata autorizzazione sta a carico dello stesso reclamante.

Art. 81. Le pratiche occorrenti per ottenere la permissione d' istituire alcuni dei predetti stabilimenti o depositi di prima o seconda categoria, sono richieste anche nel caso che si voglia semplicemente traslocare un simile stabilimento o deposito, o che si vogliano nel medesimo introdurre cangiamenti i quali ne mutino la natura.

Art. 82. Nella licenza per l' istituzione dello stabilimento o deposito, vengono indicate tutte le condizioni e cautele alle quali l' Autorità intende vincolata la permissione.

Art. 83. Anche dopo l'istituzione di uno stabilimento o deposito, e in qualunque tempo, può l'Autorità municipale visitarlo o farlo visitare dai propri Agenti, o dalla Commissione di sanità, e prescrivere a riguardo del medesimo quelle cautele che reputasse necessarie od opportune nell'interesse della publica sicurezza ed igiene.

Art. 84. Le licenze sono trasmissibili dal concessionario in altro, in quanto non vi si oppongano le leggi di publica sicurezza, e purchè ne sia fatta in ogni caso denunzia alla Giunta municipale.

Art. 85. Decade dalla facoltà accordata colla licenza chi lascia trascorrere il termine nella licenza medesima determinato per l'apertura o traslocazione dello stabilimento.

Gli stabilimenti il cui lavoro sia continuo, se rimangono inoperosi per un anno intero non possono essere riaperti senza un nuovo permesso dell'Autorità municipale; lo stesso vale anche per gli stabilimenti il lavoro dei quali sia periodico, quando siano stati inoperosi per due anni continui.

Art. 86. Cade in contravvenzione chiunque senza licenza istituisca uno stabilimento o deposito della natura di quelli indicati nella tabella di cui all'art. 76 o lo traslochi o vi faccia essenziali mutazioni, sia allargando locali o cambiando apparecchi, o dando maggiore sviluppo alle produzioni in guisa da cangiare il genere di servitù del vicinato, o il danno che ne può derivare.

Oltre l'applicazione della pena al contravventore a termini del Titolo V del presente Regolamento, e salva l'azione de' terzi al risarcimento del danno da esercitarsi giusta le vigenti leggi civili, l'Autorità municipale può ordinare la soppressione dello stabilimento o deposito, od

applicare al medesimo quegli altri provedimenti che reputasse opportuni.

Art. 87. Cade pure in contravvenzione:

1. chi trascura d'eseguire nel termine prescritto alcune delle condizioni, sotto le quali gli fu concessa la permissione d'esercizio;

2. chi senza licenza continua o riattiva l'esercizio nei casi in cui a termini dell'art. 85 è richiesta una nuova licenza.

Art. 88. Per gli stabilimenti già esistenti all'epoca dell'attivazione del presente Regolamento, l'Autorità municipale, praticate le opportune investigazioni, potrà assoggettare la continuazione dei medesimi a speciali condizioni nell'interesse della publica sicurezza od igiene, ed anche, ove occorra, provedere alla loro soppressione in conformità alle leggi vigenti.

Art. 89. Una copia delle notificazioni e della tabella prescritte negli articoli 74 e 75, e delle variazioni che si facessero in progresso di tempo alle medesime, verrà unita all'esemplare del presente Regolamento che resta esposto nella Sala del Palazzo municipale.

Sezione 2.

Modo di tenere ed espurgare i luoghi o depositi di immondizie, e rimozione di altre cause d'insalubrità.

Art. 90. Sono proibiti i depositi di acque, i cumuli di letame, di mondiglie ed altre materie puzzolenti o insalubri in qualsivoglia sito publico o privato nell'interno della Città, e in vicinanza degli abitati e di publici passeggi fuori della medesima.

Art. 91. È tuttavia permesso di depositare nei cortili letame di scuderia, purchè raccolto in fosse murate e chiuse, ed alla distanza almeno di tre metri dai pozzi d'acqua viva o dai condotti delle fontane. Qualora tali cortili sieno troppo angusti per praticarvi le occorrenti fosse, il letame deve venire trasportato colle debite cautele in luoghi addatti per tale uso.

Art. 92. L'Autorità municipale può in casi speciali concedere il permesso per qualche deposito di quelli contemplati nei due precedenti articoli, ma tale permesso è sempre temporaneo ed accompagnato dalle opportune cautele, e sotto quelle condizioni che valgano a garantire la publica salute.

Art. 93. Nell'occasione della escurazione di fossi o condotti sottopassanti alla Città, le materie che se ne ritraggono non possono depositarsi sulle aree delle strade, piazze, od altro spazio publico, nemmeno temporariamente, ma devono essere direttamente caricate sul veicolo destinato al loro trasporto che dev' essere immediatamente eseguito.

Art. 94. Il carico di concime od altra simile materia non può eseguirsi che dall'albeggiare fino alle ore 10 antimeridiane dei mesi di Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto, e dalle ore 6 antimeridiane alle ore 12 meridiane in tutti gli altri mesi.

I veicoli caricati di concime devono essere muniti di validi ripari atti ad impedirne il disperdimento, e coperto il carico con uno strato di stramo onde diminuire la molesta esalazione.

Art. 95. Le fogne o pozzi neri devono tenersi coperte e chiuse ermeticamente con lastroni di pietra.

Qualora avvenga rottura nel coperchio o qualche

ostacolo al libero corso nei canali di cessi o lavandini che si scaricano nelle fogne o pozzi neri, sicchè ne derivino filtrazioni nelle muraglie o fetore, il proprietario deve provvedere immediatamente alla necessaria riparazione.

Art. 96. È fatto obligo ai proprietarj o amministratori delle case o de' stabilimenti di permettere agli Agenti municipali, autorizzati a sensi del presente Regolamento, qualunque visita tendente ad assicurarsi dello stato dei pozzi neri.

Art. 97. Le fogne, pozzi neri o latrine devono espurgarsi a diligenza dei proprietari prima che siano completamente ripiene, e in ogni caso non si può lasciare decorrere senza espurgarle un periodo di tempo maggiore di tre anni.

Art. 98. L' espurgo si eseguisce dietro denuncia all' Autorità municipale e solo dal primo Settembre a tutto Aprile.

In caso d'urgenza e previe le opportune verificazioni il Sindaco può accordare il permesso dell' espurgo d'una latrina anche nei mesi estivi sotto l'osservanza delle opportune discipline salva l' applicazione delle penalità portate dal presente Regolamento pei casi in cui la necessità dell' espurgo sia occasionata da negligenza del proprietario.

Art. 99. Le materie provenienti dall'espurgo devono essere trasportate fuori della Città alla distanza almeno di 200 metri dalla strada di circonvallazione esterna, in siti lontani dalle abitazioni e dalle strade frequentate.

Art. 100. Tanto l' operazione come il trasporto delle materie non possono farsi se non dalle ore 11 della sera sino all'albeggiare.

Art. 101. Finchè non sia attivato miglior sistema

viene tollerato l'espurgo in navazze o tine; queste devono però essere costrutte in modo da non lasciar trapelare liquidi, e devono essere perfettamente coperte.

Art. 102. Ventiquattro ore almeno prima di tale espurgo, devesi disinfettare la fogna o pozzo nero coll'affondarvi il solfato di ferro od altra materia idonea in quantità sufficente all'uopo.

Art. 103. Durante l'operazione dell'espurgo di vasi aperti lungo una publica strada, deve collocarsi vicino alla buca un lume per avvertimento dei passanti.

Art. 104. Qualora l'espurgo non si possa terminare in una sola notte, le aperture saranno chiuse provvisoriamente, ma in modo da impedire, per quanto è possibile ogni cattiva esalazione, fino alla notte successiva.

Ultimato l'espurgo si chiuderanno le aperture come all'art. 95.

Art. 105. Si deve aver ogni cura affinchè le materie estratte dalla latrina non si spargano lungo la strada, o nei recipienti di fontane o aperture di condotti. Compiute poi le operazioni di espurgo, devonsi nettare i muri ed il selciato che fossero rimasti imbrattati.

Art. 106. Accadendo la morte di un animale qualunque deve il proprietario o detentore del medesimo farlo interrare immediatamente fuori dell'abitato.

Art. 107. Qualora l'animale sia morto di malattia contagiosa o sospetta, se ne deve inoltre coprire il cadavere con calce viva in quantità sufficente.

Art. 108. Niuno può dissotterare cadaveri di bestie sotto qualsiasi titolo o pretesto, senza il permesso del Sindaco.

Art. 109. Manifestandosi qualche malattia contagiosa od epidemica negli animali, se ne deve far denuncia al-

l'Autorità municipale, e tale obligo incombe tanto al proprietario o detentore degli animali, quanto a chi sia chiamato a curarli.

Art. 110. Le stalle per gli animali da tiro o da soma devono essere mantenute dai loro rispettivi padroni colla massima nettezza, onde la salubrità dell'aria circostante non resti punto alterata dalle esalazioni dei letamai.

Art. 111. È proibito tenere in qualunque luogo della Città animali suini, armenti di pecore o capre od un numero eccessivo di cani, gatti, pollami, piccioni e simili.

È tollerato il tenere vacche, capre, agnelli od altre bestie lanute per bisogni di qualche stabilimento e famiglia, semprecchè se ne ottenga previamente licenza dalla Autorità municipale.

Art. 112. Fermo il disposto dell'art. 104 della Legge communale e provinciale, e 9 del Regolamento pell'esecuzione della Legge di sanità publica, nel caso anche solo sospetto di malattia epidemica o contagiosa, la famiglia dovrà farne immediata denuncia all'Autorità municipale, e sottostare a quelle prescrizioni e restrizioni che fossero alla medesima suggerite dall'urgenza del bisogno.

Sezione 3.

Uso delle case recentemente costrutte o ristaurate.

Art. 113. Le case di nuova costruzione, o quella porzione di vecchie case nella quale siensi eseguite nuove opere in calce ed altre eccedenti le ordinarie riparazioni non possono abitarsi nè dal proprietario, nè da terze persone se non dopo che siano state visitate dall'Autorità municipale.

Questa verificherà che le case stesse siano perfettamente asciutte e corrispondano alle condizioni richieste dal presente Regolamento per la solidità e l'igiene dello edificio, e per evitare i pericoli d'incendio.

Art. 114. Le case di tutta nuova costruzione non possono essere abitate da chicchessia se non dopo il decorso di un anno intero dalla compiuta costruzione.

Se sia di nuova costruzione non l'intera casa, ma un solo piano o una sola stanza alla medesima appartenente, vale la stessa regola per il piano e per la stanza di fresco costrutta.

Se le opere si limitano a semplici tavolati di quarto, tramezzi a volta di giunchi in calce o pavimenti ad intonachi, od a qualsiasi altro lavoro il quale esiga l'uso della malta, l'accennato termine sarà determinato di caso in caso, avuto riguardo alle speciali circostanze, e non sarà però mai minore di tre mesi.

Art. 115. Il proprietario di una casa di nuova costruzione, o nella quale siensi praticate delle riparazioni previste nei due articoli precedenti, deve notificare all'Autorità municipale il giorno preciso in cui le opere furono compiute, e indicare altresì il genere delle opere in calce, e i locali in cui furono eseguite.

Art. 116. Trascorsi i prescritti termini l'Autorità municipale fa eseguire una visita per riconoscere se la casa stessa e i parziali locali in cui si eseguirono le nuove opere siano perfettamente asciutti e ben assicurati nelle altre pareti, e se possano quindi abitarsi senza danno della salute e senza pericolo.

Art. 117. Questa visita si eseguisce da un Assessore municipale assistito da persona dell'arte e coll'intervento tanto del proprietario della casa, quanto del capomastro

che diresse le opere, onde forniscano alla Commissione tutte quelle informazioni delle quali fossero richiesti, dopo di che la Commissione può procedere a quelle maggiori verificazioni e a quegli esperimenti tecnici che reputasse opportuni, all'intento di assicurarsi dell'innocuità dell'uso dei locali secondo la varia loro ubicazione e destinazione.

Art. 118. Sul rapporto della Commissione l'Autorità municipale dichiara l'abitabilità della casa o prescrive al proprietario quelle ulteriori opere che reputasse ancora necessarie, o stabilisce un ulteriore termine nel quale non possa farsi uso della casa, o dei locali di che si tratta.

In questi due ultimi casi l'Autorità municipale può procedere ad altre visite per verificare se si eseguiscono le opere prescritte, o si contravviene al divieto d'abitazione. Trascorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini retroindicati senza che l'Autorità municipale abbia fatto eseguire la visita, è libero al proprietario di far uso senz'altro della propria casa.

Art. 119. È in facoltà della Giunta municipale di ordinare e far eseguire lo sgombro delle case che venissero abitate contro il disposto dei precedenti articoli.

Perciò chi aspira a prondere a pigione una casa recentemente fabbricata, o con nuove opere in calce restaurata, può verificare presso l'Autorità municipale se sia stato e per qual tempo da essa accordato il permesso di abitarla.

Art. 120. Non sono a carico del proprietario le spese occorse per le visite prescritte dai precedenti articoli, se non quando trattasi di una nuova visita richiesta dal proprietario medesimo.

CAPO III.
Servizio necroscopico.

Art. 121. In caso di morte di qualunque persona è dovere degli individui della famiglia, o di qualunque altro convivesse col defunto di farne tosto denuncia all'Ufficio dello Stato civile.

In mancanza di parenti o di altre persone conviventi col trapassato, l'obligo di tale denuncia incombe al Medico, al Chirurgo, alla Levatrice, al Sacerdote ed a chiunque altro abbia assistito il defunto negli ultimi momenti di vita.

Per le persone che cessano di vivere negli Spedali, nei collegi, o in altri publici stabilimenti, la denuncia della morte dev'essere fatta dai Direttori o Capi degli stabilimenti stessi, o da chi ne fa le veci.

Qualora si trovi qualche persona estinta in qualsivoglia luogo sia publico o privato, e possa supporsi esserne la morte tuttora ignota alla publica Autorità, è dovere di chiunque pel primo ne fa la scoperta o ne viene in cognizione di farne la denuncia.

Art. 122. L'Ufficiale dello stato civile avuta la denuncia di morte ne fa seguire la verificazione col mezzo del Delegato di sanità (Anziano) il quale a tal fine deve visitare il cadavere in concorso del Medico o Chirurgo che ebbe a curare il defunto o di qualche persona della famiglia, o conoscente del defunto stesso.

Qualora il Medico o Chirurgo della cura per legittimo impedimento non possa intervenire alla visita, o qualora il defunto fosse trapassato senza assistenza medica o chirurgica, l'Ufficiale dello stato civile fa intervenire

il Medico municipale o altro Membro della Commissione di sanità. Lo stesso deve farsi quando risulti conveniente per un solo sospetto qualunque di morte violenta o per oggetto di sanità, o di polizia medica.

Trattandosi di feti presuntivamente nati morti, la visita di verificazione deve farsi in concorso di un Medico chirurgo o di una Levatrice approvata.

Art. 123. Verificata la morte di una persona nel modo prescritto nel precedente articolo, il Delegato stende l'atto di visita giusta la modula prescritta dalla Giunta municipale, e che deve contenere le seguenti indicazioni:

1. l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui viene eseguita la visita;
2. il nome e cognome del defunto;
3. quello del padre e della madre di lui;
4. la sua condizione;
5. l'età;
6. il domicilio e la residenza;
7. la qualità e la durata della malattia per la quale ha cessato di vivere, o quella qualunque causa certa o presunta che ha prodotto la morte;
8. il luogo, il giorno, e l'ora precisa della morte;
9. in caso di morte per malattia contagiosa il cenno che siensi eseguite le prescrizioni vigenti onde preservare i congiunti e gli altri abitanti della casa e vicini;
10. lo stato del cadavere e tutte le circostanze che possono servire di norma per determinare il tempo del seppellimento, il quale può anche essere proposto espressamente;
11. nel caso di sospetto di morte violenta il cenno della necessità della visita giudiziaria del cadavere ed il tempo in cui questa avrà luogo.

L' atto di visita dev' essere sottoscritto dal Delegato e dalle persone che furono presenti alla visita.

Il Delegato trasmette l'atto della visita all' Ufficiale dello stato civile, e provede che due persone informate dell' avvenuta morte si presentino all' Ufficiale stesso per la dichiarazione necessaria alla erezione dell'atto di morte.

Art. 124. L' Ufficiale dello stato civile, compiuti gli atti della verificazione della morte giusta le prescrizioni del precedente articolo e delle leggi e regolamenti generali, emette sopra apposita bolletta l' ordine del seppellimento del cadavere, assegnando, secondo il disposto del seguente articolo, l' ora in cui il seppellimento potrà aver luogo.

Nella spedizione delle bollette si fa coincidere per ciascun cadavere il numero relativo che gli compete sul registro delle dichiarazioni di decesso.

La bolletta viene consegnata al Delegato di sanità, il quale provede al seppellimento del cadavere a seconda delle norme che verranno prescritte dal Consiglio communale da annettersi al presente Regolamento assieme alla tariffa dei funerali.

Art. 125. Non può aver luogo la sepoltura di un cadavere se non siano trascorse 24 ore dalla dichiarazione della morte nei casi ordinari, e 48 nei casi di morte improvvisa o violenta.

Nel caso di morte repentina, o quando possa esservi dubbio che la morte sia soltanto apparente, come nelle asfissie, nelle malattie convulsive, e specialmente quando trattisi di donne gravide o puerpere, non può farsi luogo al seppellimento nè alla chiusura della cassa se non dopo che siensi fatte dal Medico o Chirurgo tutte le pratiche e i tentativi suggeriti dall' arte per richiamare in vita, se sia

possibile, la persona di che trattasi; a quelle pratiche deve il Medico o Chirurgo procedere colla massima sollecitudine.

Nei casi invece di morte per malattia *maligna* o *contagiosa*, di rapida putrefazione del cadavere, e in ogni altro caso in cui per circostanze speciali il lasciare insepolto il cadavere per tutto il termine ordinario di 24 ore, potesse portare pregiudizio alla salute degli abitanti della casa del defunto o vicini, l' Ufficiale dello stato civile sul giudizio del Medico o Chirurgo che ha visitato il cadavere, e riconosciuta e dichiarata l' urgenza dalla Commissione municipale di sanità, può abbreviare il termine sopra stabilito secondo che le circostanze lo esigono.

Art. 126. Prima dell' ora fissata dall' Ufficiale dello stato civile pel seppellimento del cadavere, è proibito non solo di seppellirlo, ma benanco di deporlo e chiuderlo nella bara.

Nel frattempo il cadavere dev' essere costantemente custodito, e non è lecito di coprirne il volto in qualsiasi modo, nè di chiuderne le aperture della bocca e delle nari con qualsiasi materia, nè legarne o fasciarne le mani o i piedi, e deve possibilmente essere lasciato in quella posizione che la persona aveva quando cessò di vivere.

Art. 127. Le condizioni del letto e della stanza mortuaria devono mantenersi quali si trovavano negli ultimi istanti di vita del defunto. È proibito di scaldare la stanza con bracieri di carboni accesi.

Art. 128. Si deve aver cura inoltre che nella stanza ove giace il cadavere l' aria venga sufficentemente rinnovata, e non vi si possono praticare profumi fuorchè d' aceto e non troppo forti.

Art. 129. La persona che custodisce il cadavere è

tenuta ad osservarlo di frequente e con attenzione per rilevare se mai presenti qualche movimento o contrazione ancorchè minima ed istantanea alle palpebre, alle guancie, alle labbra; se gli occhi diventino per avventura più chiari e splendenti di prima; se le labbra e le guancie si coloriscano di leggera tinta rosea; se nel corpo avvenga qualche movimento, tuttochè debolissimo, di respirazione. Deve pur spesso portare una mano leggermente sul petto al lato sinistro per conoscere se il corpo presenti qualche indizio di fremito al cuore, e toccare in più parti il corpo stesso, sopratutto nelle prime ore dopo la morte, per rilevare se il calore invece di andare estinguendosi si mantenga più a lungo dell' ordinario, o ricompaja in alcune parti del corpo che erano già divenute fredde.

Al primo apparire dell'uno o dell'altro dei predetti sintomi di vita, il custode è tenuto di mandare immediatamente in cerca di un Medico, il quale vedrà se e quali soccorsi convenga apprestare al corpo del creduto defunto.

Art. 130. Quando occorra di spogliare, lavare e rivestire il cadavere, è dovere del custode di procedere o far procedere da altri a tali operazioni con tutti quei riguardi che la decenza ingiungerebbe di osservare verso una persona vivente.

Art. 131. Quando si tratti di persona morta di malattia contagiosa, il custode del cadavere è tenuto a tutte quelle discipline che l'Autorità municipale trovasse di prescrivere per impedire la diffusione del contagio.

Art. 132. Se nella camera mortuaria viene deposto il cadavere di persona sconosciuta, il custode deve permettere a chicchessia di entrarvi per osservare il cadavere, potendosi così agevolare il riconoscimento; deve però dar accesso a poche persone per volta, aver cura che

non si facciano strepiti indecorosi, nè discorsi imprudenti che potessero per avventura incutere afflizione o spavento nell'animo della persona invigilata per morta se si trovasse invece in istato di asfissia o di morte apparente, e conservasse ancora la suscettibilità a ricevere qualche percezione.

Art. 133. Non è lecito levare la *maschera* di un cadavere con cera o gesso senza averne riportato l'assenso dei parenti del defunto e l'autorizzazione dell'Autorità municipale, la quale non lo accorda, se non dopo che siano state compiute le pratiche della verificazione della morte, e sotto condizione che intervenga un Medico ad assistere all'operazione e invigilare che vengano usate tutte quelle precauzioni che si avrebbero per una persona vivente.

Quando occorra di levare la maschera di persona morta di malattia contagiosa, l'Autorità municipale ingiunge altresì l'osservanza di quelle discipline sanitarie che si rendessero opportune, a giudizio della Commissione di sanità.

Art. 134. Non può eseguirsi l'autopsia di un cadavere prima che sia decorso il termine prescritto dall'articolo 125.

Art. 135. L'autopsia dei cadaveri può farsi nelle case de' privati sempre però coll'intervento di un Incaricato municipale; quando trattisi di cadavere di persona morta di malattia contagiosa o maligna, l'autopsia può farsi soltanto nella stanza a ciò espressamente destinata negli Spedali o nel Cimitero, e dietro speciale autorizzazione dell'Autorità municipale, la quale non l'accorda se non per causo straordinarie, e sotto l'osservanza di quelle cautele che possono essere necessarie a prevenire ogni possibile comunicazione o diffusione del contagio.

Art. 136. Qualunque cadavere dev' essere trasportato dalla casa mortuaria al Cimitero in una cassa ben chiusa e con essa sepolto, nè può essere esposto, o trasportato scoperto.

La cassa viene proveduta dalla famiglia o dagli eredi del defunto a loro spese, o dall' amministrazione dello stabilimento in cui è avvenuta la morte, o in difetto dal Municipio, salvo a questo, se non si tratti di persona miserabile, l' eventuale diritto di rimborso verso chi di ragione. Non può essere rinchiuso nella stessa cassa più di un cadavere, eccettuati i casi di due bambini gemelli e di un feto o bambino morto contemporaneamente alla madre.

Art. 137. In caso di morte per malattia contagiosa o maligna, o di incominciata putrefazione del cadavere, l' Ufficiale dello stato civile, sul parere della Commissione di sanità, può ordinare che il cadavere venga trasportato direttamente dalla casa mortuaria al Cimitero senza pompa ed accompagnamento.

Fuori di questo caso i cadaveri possono essere portati in Chiesa per le funzioni funebri, purchè siano tenuti sempre chiusi e coperti in modo che non abbiano a tramandare fetide esalazioni.

Art. 138. Quando alcuno si opponga all' esecuzione dell' ordine dato dall' Ufficiale dello stato civile pel seppellimento del cadavere, il Delegato di sanità ne riferisce immediatamente all' Ufficiale medesimo, perchè vengano promossi dal Sindaco gli opportuni provedimenti.

Art. 139. Ogni cadavere di persona morta nella Città dev' essere seppellito nel Cimitero del Commune, salvochè dalla competente Autorità amministrativa sia stata impartita l' autorizzazione al trasporto del cadavere in altro Ci-

mitero del Regno o di uno Stato estero secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti generali dello Stato.

Art. 140. È vietato di estrarre dalle fosse e dai tumuli privati un cadavere qualunque senza ordine speciale e permesso in iscritto del Sindaco o di altre Autorità competenti.

Art. 141. Quando occorresse di por mano a sepolcri ora esistenti in Chiese, Oratori, od altri edifici publici o privati, si dovrà riportarne il permesso dall' Autorità municipale, ed eseguire le prescrizioni che venissero dalla medesima stabilite.

Art. 142. Un separato Regolamento approvato dal Consiglio communale determina le prescrizioni più speciali attinenti al servizio ed alla polizia del Cimitero, ed al trasporto dei cadaveri al medesimo.

TITOLO II.
Edilità ed ornato.

CAPO I.
Attribuzioni dell'Autorità municipale in materia di edilità ed ornato.

Art. 143. Nessuna opera volontaria od obligatoria contemplata nel presente Titolo può essere intrapresa prima che ne sia stata fatta denuncia al Municipio per le necessarie verifiche ed eventuali prescrizioni.

Quando l'opera in tutto od in parte deve eseguirsi sopra area publica, non potrà essere incominciata senza

la preventiva licenza del Municipio, salvo trattisi di opere ordinate dell' Autorità giudiziaria, nel qual caso basta la semplice denuncia.

Art. 144. Sono chiamati a pronunziare in merito alle varie qualità delle opere :

1. il Sindaco ;
2. la Giunta municipale ;
3. il Consiglio communale.

Art. 145. Una Commissione d'ornato, e l'Ufficio degli Ingegneri municipali danno, secondo i casi, il preventivo loro parere sulle opere da eseguirsi.

All' occorrenza deve pure essere consultata la Commissione di sanità.

Art. 146. La Commissione d' ornato è composta del Sindaco che la presiede e di altri cinque Membri che vengono eletti annualmente dal Consiglio communale nella tornata di autunno, e tre almeno dei quali devono essere Ingegneri od Architetti. Le loro funzioni sono annuali e gratuite.

Allo scadere d'ufficio possono essere rieletti.

La Commissione elegge nel proprio seno un Vice Presidente.

Uno degli Ingegneri municipali assiste la Commissione qual Segretario.

Art. 147. Il Sindaco rilascia il *nulla-osta* pell' esecuzione delle opere autorizzate dalla Giunta e dal Consiglio communale, ed accorda quelli per l'esecuzione delle opere di sua diretta competenza a seguito di parere della Commissione d' ornato, e dell' Ufficio del Genio municipale.

Art. 148. Sono di competenza del Sindaco tutte le opere per la esecuzione delle quali occorre denunzia a termini del presente Titolo, e che non sono riservate alla competenza della Giunta o del Consiglio communale.

Art. 149. Dalle decisioni del Sindaco si può ricorrere alla Giunta o al Consiglio communale. Il ricorso dev'essere prodotto entro giorni otto.

Art. 150. La Giunta, sentito il parere della Commissione d'ornato, provede sulle domande di nuove costruzioni o ricostruzioni totali o parziali di fabricati, o di modificazioni occorrenti nelle fronti di essi verso le strade, corsi, piazze, vie e publici vicoli o gravati di servitù a favore del publico, come pure sulle alterazioni del suolo publico.

Art. 151. Dalle deliberazioni della Giunta si può far ricorso al Consiglio communale entro otto giorni.

Il Consiglio communale delibera sul ricorso degli interessati, sentito il preavviso della Commissione d'ornato e del Sindaco.

Art 152. In quanto i fabricati attualmente esistenti non corrispondano alle prescrizioni di questo Regolamento il Consiglio communale, ove ne verifichi il bisogno specialmente nei riguardi di igiene e di sicurezza publica, può obligare i proprietari a riformarli entro un congruo termine giusta le prescrizioni medesime.

Art. 153. Le deliberazioni del Consiglio communale sopra oggetti contemplati nel presente Titolo, dovranno, come tutte le altre, essere rese esecutorie nei modi e forme stabiliti dalla Legge communale.

Art. 154. Nessuna piazza, via o passeggio qualunque nella Città può stabilirsi, allargarsi, restringersi o sopprimersi, come nessun piano di ampliazione, di allineamento, di abbellimento della Città stessa può porsi in esecuzione senza l'autorizzazione del Consiglio communale ed il previo avviso della Commissione d'ornato e della Giunta.

La superiore approvazione, e, quando occorra, la dichiarazione di utilità publica di questi piani e le seguenti espropriazioni, vengono promosse e curate dalla Giunta.

Ogni piano di ampliazione o di abbellimento della Città, o di allineamento di vie o di belvedere, prima di essere sottoposto alle deliberazioni del Consiglio communale, dev'essere depositato nel Palazzo civico per lo spazio di giorni trenta con avviso al publico, affinchè gli interessati possano far pervenire al Sindaco o al Consiglio communale le loro osservazioni per iscritto.

Art. 155. La Commissione d'ornato è convocata dal Sindaco ogni qual volta occorra.

Art. 156. Le deliberazioni della Commissione sono valide quando sieno presenti all'adunanza almeno tre Membri di cui due Ingegneri o Architetti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 157. La Commissione d'ornato è chiamata specialmente per dare il suo parere in linea d'arte sui piani di ingrandimento ed abbellimento della Città e sue dipendenze; sui progetti di nuovi fabricati e di ricostruzione o riattamenti importanti di quelli esistenti, sia per parte delle publiche amministrazioni che dei privati, e su tutte quelle opere sì private che publiche, per le quali l'amministrazione communale giudica conveniente di consultarla. Essa dà il suo avviso sulla ammissibilità o no di progetti presentati, propone all'occorrenza le modificazioni opportune nello scopo d'impedire che si eseguiscano nella Città, o sue adiacenze, opere indecorose, di danno o di incommodo publico, o sconcezze architettoniche.

Art. 158. In casi speciali può la Giunta accrescere la Commissione di uno o più Membri.

Se la Commissione deve deliberare sopra disegni ed opere di cui fossero autori uno o più degli Architetti o Ingegneri facienti parte della Commissione stessa, questi non possono intervenire all'adunanza, e la Giunta può surrogarsi con altri Architetti o Ingegneri.

Art. 159. La vigilanza in materia di edilità ed ornato incombe specialmente all'Ufficio degli Ingegneri municipali. È quindi dovere dei medesimi di sorvegliare le fabriche ed altre opere autorizzate, affinchè vengano eseguite colla necessaria solidità, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento ed alle condizioni stabilite nel relativo permesso, di notare le contravvenzioni, e di farne rapporto al Sindaco, provocando gli opportuni provedimenti.

CAPO II.

Prescrizioni per l' esecuzione di nuove opere o ristauri.

Sezione 1.

Dell' autorizzazione per l'esecuzione delle opere.

Art. 160. Nessuno può costruire di nuovo, riparare, o ristaurare un edificio o muro qualunque fronteggiante strade, corsi, piazzali, vicoli publici, o aggravati di servitù di publico passaggio e fare private opere sotterranee senza avere resa nota la sua intenzione con apposita istanza a norma dell' art. 143 e nel caso di alterazione d' area publica senza averne riportato preventivo permesso dall'Autorità municipale.

Art. 161. La istanza suddetta dev'essere diretta, al Sindaco, sottoscritta dal denunciante o suo legittimo rap-

presentante, e corredata dall'assenso del proprietario quando non sia esso l'istante. L'istanza deve contenere l'indicazione del sito in cui è posto l'edificio, la descrizione particolareggiata delle opere a farsi, ed essere corredata dal disegno delle opere come si è fin qui praticato, fatto in una scala non minore di un ducentesimo del vero in modo chiaro e preciso e firmato dall'istante. Nulla ostando all'esecuzione dell'opera il disegno viene restituito a quest'ultimo munito del timbro del Municipio e della firma del Sindaco a prova del favorevole esito della pratica.

Art. 162. Chiunque voglia eseguire riparazioni o ristauri di poca entità non importanti nuova costruzione o variazione di forma nell'edificio, o semplicemente imbiancare o colorire le parti esteriori di qualsiasi fabricato, deve prima farne denuncia all'Autorità municipale, indicando precisamente la divisata operazione. L'Autorità municipale può entro otto giorni ordinare che sia sospesa l'esecuzione dell'opera e prescrivere le modificazioni che credesse opportune.

Art. 163. Chiunque ha ottenuto il nulla-osta per opere nuove o per riparazioni, è tenuto di farle eseguire secondo il progetto approvato, e se nel corso della loro esecuzione si riconoscesse la convenienza di praticare variazioni al primitivo disegno, queste devono essere acconsentite dall'Autorità municipale, previo il parere della Commissione d'ornato.

Se il lavoro non viene intrapreso nel corso di un anno dopo ottenutane l'autorizzazione, se ne deve rinnovare la domanda.

Art. 164. Le istanze dirette ad ottenere il nulla-osta pella esecuzione delle opere contemplate nei precedenti articoli, vengono dal Sindaco sottoposte all'esame della

Commissione d' ornato. Sul ragionato parere della Commissione il Sindaco promuove, secondo l'importanza dell' opera, le pronte deliberazioni della Giunta, o del Consiglio communale. Quando si tratti di semplici opere conservatorie ed urgenti, il Sindaco può emettere la dichiarazione che nulla osta al loro cominciamento, salvo di riferirne sollecitamente alla Giunta dopo di aver promosso il parere della Commissione d' ornato.

Art. 165. È cura della Commissione d' ornato, allorchè le vengono riferite le sopra indicate domande di verificare :

1. se i lavori vengano ad occupare parte dell'area publica;

2. se la direzione delle fronti degli edifizi, trattandosi di nuove costruzioni, concordino esattamente colle linee determinate nel piano regolatore d' abbellimento ;

3. se i muri esistenti e quelli da costruirsi valgano a reggere i progettati edifizi ;

4. quale sarà l' effetto dei lavori rispetto alla regolarità e nettezza delle vie, alla commodità del transito in esse, alla publica sicurezza ed igiene ;

5. se i fabricati da costruirsi o le variazioni proposte a quelle esistenti, pel loro confronto cogli edifizi circostanti siano per apportare deformità artistica ;

6. e in generale se la progettata opera corrisponda alle varie prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 166. Le iscrizioni, mostre simboliche, insegne o decorazioni relative all' esercizio di qualche commercio, professione o mestiere, o di qualunque privato stabilimento, non possono essere poste in opera in luogo esposto alla publica vista senza che ne sia fatta denunzia al Sindaco, il quale, a mezzo della Commissione d' ornato, provede all' osservanza del disposto dagli articoli 187 e 188.

Art. 167. Il Municipio può a sue spese collocare fanali, orinatoj, ed eseguire altre simili opere di utilità publica nelle località che crede convenienti. Sulle opposizioni dei privati delibererà il Consiglio a norma di legge.

Sezione 2.

Prescrizioni per la solidità e sicurezza dei fabricati.

Art. 168. Nell' erigere o riformare i fabricati devesi provedere che i medesimi, sia per le fondamenta, sia per lo spessore e la qualità dei muri, sia per le altre parti accessorie abbiano tutti i requisiti necessari per riescire igienici, solidi ed atti alla rispettiva loro destinazione, e siano eseguiti con tutte le regole volute dalla buona pratica circa le proporzioni dei muri ed accessori.

Art. 169. Pei poggiuoli o ringhiere prospicenti sul suolo publico, è vietato l' uso del legname e della muratura.

I lastroni dei medesimi devono essere di metallo fuso o battuto ovvero di pietra, e tutti quelli sporgenti oltre 20 centimetri devono essere sostenuti da modiglioni pure di metallo fuso o battuto o di pietra di solide dimensioni.

Devono inoltre internarsi nel muro quanto basta a termini dell' arte per la maggiore sicurezza.

I cornicioni devono essere costrutti in modo che riescano solidi e stabili in ragione della loro sporgenza.

Art. 170. I focolari non devono essere stabiliti se non sopra volti in muratura, o sopra materiali incombustibili.

Art. 171. Le bocche, canne, o tubi di camino di

stufa o di forno non possono essere addossate contro pareti di legno, salvochè ne siano separati da una distanza almeno di 15 centimetri.

Quando occorra di attraversare con tubi conduttori di calore o fumo un solajo od altra parte di fabrica che possa accendersi, questi tubi devono essere di ferro od altro metallo, e nel loro passaggio essere rivestiti da altro tubo di terra cotta ed isolati dalle parti combustibili.

Art. 172. Le canne dei camini devono essere costrutte in direzione prossimamente verticale e bene intonacate e levigate con cemento o stucco anche internamente fino alla loro estremità per modo che la fuliggine vi si possa meno facilmente apprendere e possa esserne facilmente e per intero espurgata.

Le loro teste o fumajuoli devono essere di muratura e sporgere fuori del tetto non meno di un metro.

Se le canne sono destinate ad esalare fumo di carbon fossile o torba, i fumajuoli devono superare in altezza almeno di metri 1. 50 il tetto più elevato degli edifici circostanti nel raggio di metri 20.

Art. 173. I fumajuoli che si abbiano ad estollere sui tetti con tubi o con leggere strutture devono esser bene assicurati, ed affrancati, ove d' uopo, mediante staffe di ferro.

Art. 174. È vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto, o stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo publico.

Art. 175. I sotterranei e le cantine devono essere costrutti per intero in volto con pietre o mattoni cotti. Devono pure essere costrutti in volto con pietre o mattoni cotti le soffitte di quei locali che si volessero destinare ad uso di deposito, magazzeno, laboratorio o vendita di mate-

rie infiammabili, o di facile combustione, o nei quali per oggetto di traffico, o per l' esercizio di qualsiasi industria dovesse farsi uso continuo o frequente di tali materie.

Art. 176. Le fucine dei fabbri-ferrai, maniscalchi, fonditori di metalli e simili, devono essere costrutte a volto come all' articolo precedente, e munite di cappe in cotto o di ferro, con intellaiatura di ferro o di pietra, esclusi i legnami.

Parimenti i forni sia da panattiere, come per qualsivoglia esercizio, devono essere difesi con unà seconda volta di cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore con suolo di mattoni al piano superiore di essa.

Le canne ed i fumajuoli delle fucine e dei forni devono essere di costruzione laterizia, solida e regolare; e i fuocolai formati con mattoni refrattari.

Sezione 3.

Delle opere esteriori ai fabricati.

Art. 177. Le finestre dei sotterranei aperti su qualsiasi publico spazio, che si costruiranno al tutto di nuovo dopo l' attuazione del presente Regolamento, saranno sempre disposte verticalmente, e non invaderanno mai l' area civica del marciapiede.

Solo in casi specialissimi potrà la Giunta municipale, sul parere della Commissione d' ornato, dispensare dall' osservanza di questa prescrizione.

Tutte le finestre orizzontali ora esistenti o che venissero permesse, dovranno essere contornate egualmente di pietra da taglio e munite di una grata di lamine di

ferro poste traversalmente in coltello e distanti l'una dall'altra non più di due centimetri, della lunghezza non maggiore di un metro, e larghezza non maggiore di centimetri trentadue partendo dal muro.

Le dette aperture o finestre devono essere inoltre munite internamente di rete metallica a minuta maglia.

Art. 178. Le imposte e le gelosie esterne alle finestre, sia del piano terreno che dei piani superiori, devono mettersi in opera con ferro ricurvo o rivolto in basso nella parte superiore dell'imposta o gelosia; questo ferro discendendo dall'alto al basso deve entrare nel corrispondente occhietto da infiggersi in modo ben sicuro nello stipite o contornò della finestra, e l'estremità dello stesso ferro munita di una vite o galletto che impedisca di uscire dall' occhietto in caso di qualunque eventuale salto della gelosia.

Art. 179. Sulla parete esterna dei fabricati è vietato di stabilire lanterne sporgenti ad altezza minore dei publici lampioni.

Art. 180. Le decorazioni degli edifizi per l'altezza di metri tre dal suolo publico o d'uso publico non possono sporgere oltre il filo dello zoccolo più di quindici centimetri. Può tuttavia permettersi dalla Giunta municipale uno sporto maggiore, quando si tratta di edifizi di carattere monumentale.

Art. 181. Nella costruzione di nuovi fabricati, tutte le porte e le finestre che non sono all'altezza di due metri e mezzo dal suolo della strada, dovranno avere le imposte da aprirsi verso l'interno, e le ferriate alle finestre stesse dovranno essere collocate nello spessore del muro e non isporgere mai all'infuori.

Art. 182. Ogni fabricato dev'essere fregiato verso

la publica via di un cornicione o grondaja a soffitto piana e sagomata, e munita di un canale di metallò di ampiezza sufficente a ricevere le acque pluviali.

Le acque devono essere raccolte e condotte da tubi verticali fino al suolo secondo le seguenti prescrizioni:

a) i tubi esterni per raccogliere le acque pluviali devono essere in numero proporzionato alla superficie dei tetti per modo che vi sia un tubo discendente almeno ogni cinquanta metri quadrati di copertume, adattando possibilmente la distribuzione dei tubi ai fabricati;

b) il diametro dei tubi non può essere minore di centimetri otto; tale dimensione deve conservarsi nelle piegature, e per queste sono a prescriversi i tubi ricurvi; qualora invece si adoperino tubi in linea retta si deve aver cura che gli angoli di essi nell'interno dei tubi medesimi non siano minori di cento trenta gradi;

c) le unioni longitudinali e traversali delle lamine metalliche dei tubi discendenti si eseguiscono con forte saldatura secondo le migliori pratiche dell' arte;

d) i tubi discendenti devono essere esteriormente inverniciati con tinta ad olio, il colore della quale sia conforme alle tinte del fabricato cui sono applicati;

e) ogni tubo deve discendere verticalmente ed isolato dal muro, staccandosi da questo non più di tre centimetri; deve pure mantenersi isolato nel foro ove si ripiega per internarsi nel muro stesso;

f) negli edifici in cui trovansi cornici di cotto che dividono i piani, queste devono tagliarsi o perforarsi per quel tratto che è occupato dal tubo affinchè scenda senza piegatura. In quelli poi ove sianvi cornici di pietra, i tubi si possono ripiegare con quelle modalità che di caso in caso vengono concertate colla Commissione d' ornato;

g) i tubi devono internarsi nel muro all'altezza non minore di metri 3. 50 dal suolo publico, e condurre le acque fino al suolo, di dove queste devonsi sfogare per appositi cunicoli nei condotti sotterranei delle vie.

La spesa dell'incanalamento delle acque dal tetto fino al lembo della strada è a carico dei proprietari; ogni altra spesa d'incanalamento al disotto del lembo suddetto è a carico del Municipio.

Accadendo la rottura di un tubo, deve il proprietario immediatamente riparare, ed applicare provvisoriamente al luogo della rottura un braccio di tubo a doppio gombito che trasporti l'acqua fuori del marciapiede.

Art. 183. È vietato di fronteggiare le case con paracarri appoggiati ai muri od isolati quantunque fondati interamente sull'area privata.

La Giunta municipale può permetterne in casi speciali il collocamento sulle cantonate, purchè siano di altezza non minore di un metro e quindici centimetri, e collo sporto non maggiore di 20 centimetri dal vivo del muro.

Art. 184. Le fronti esterne dei fabricati esposte alla publica vista devono essere intonacate, tinte e conservate costantemente pulite ed in buono stato.

È obligo d'ogni proprietario che eseguisce una fabrica nuova o ne ristaura una vecchia di compire il prospetto colla generale imbiancatura e tinta entro sei mesi dopo terminata l'opera. In caso di ritardo, l'Autorità municipale può ordinare l'immediato imbiancamento e coloramento a spese del proprietario, salvo l'applicazione dell'incorsa penalità.

Il predetto obligo comprende anche la tinta ad olio e colore da darsi a tutti i serramenti esterni delle finestre dei fabricati.

Art. 185. Si possono lasciare senza intonaco e coloritura soltanto le fabriche di costruzione laterizia od a sola pietra vista con profilatura regolare.

Art. 186. I coloramenti esterni devono eseguirsi preferibilmente con tinte secondarie pallide, escluse quelle che potessero offendere per troppa vivacità la vista, o all' incontro ingenerare oscurità.

Le fronti degli edifizi formanti in complesso un corpo architettonico e prospettanti sui corsi, vie e piazze e le facciate di quelli visibili dal suolo publico devono essere colorite contemporaneamente e con tinte uniformi.

Art. 187. Sono proibite le iscrizioni sopra tavole appese a bracci sporgenti. Le iscrizioni di mostre simboliche, insegne, decorazioni indicanti la qualità del commercio o della professione, come pure le iscrizioni relative ai privati e publici stabilimenti, all' esercizio di professioni o mestieri, devono essere scritte, dipinte, o scolpite sui muri o su tavole collocate simetricamente al di sopra delle botteghe o della porta d' ingresso, o in altra parte della muraglia esterna. Queste tavole, quando siano collocate all' altezza non minore di tre metri, possono avere una sporgenza di centimetri 20 dal muro, in caso diverso la loro sporgenza non può eccedere dieci centimetri.

Non possono però dette iscrizioni od insegne comunque fatte eseguirsi e collocarsi ad un' altezza minore di due metri.

Sulle pareti esterne delle case di nuova costruzione o ristaurate non ponno rappresentarsi in qualsiasi forma oggetti di culto religioso pei quali è più degna sede il tempio.

Art. 188. Può il Sindaco far togliere, correggere, o altrimenti modificare quelle inscrizioni, scritture, insegne,

mostre simboliche o decorazioni che si fossero eseguite, o collocate in luogo esposto alla publica vista, e contenessero espressioni sconvenienti, errori di locuzione o di ortografia, o fossero indecenti o indecorose per cattiva esecuzione.

Sezione 4.

Prescrizioni pei fabricati nei riguardi d' igiene.

Art. 189. Ogni fabricato serviente o destinato a servire d' abitazione, deve comunicare coll' esterno in maniera da non esservi difetto d' aria. In ogni locale di nuova costruzione i fornelli dovranno essere coperti da apposita cappa.

Dev' essere pure munito di latrine convenientemente disposte ed areate, ed in numero sufficente alla quantità degli alloggi e degli inquilini cui può dare ricetto.

Le canne di latrine saranno murate e ben connesse per modo da impedire ogni filtrazione.

Art. 190. Le latrine saranno situate o nell' interno delle case o verso i cortili, ma in modo da non isporgere sulle teste dei bracci di fabrica, e da non essere visibili dalla publica via.

Le latrine attualmente esistenti esternamente ai muri verso la publica via dovranno venir rimosse nel caso di ristauro od abbellimento del fabricato, a meno che per circostanze speciali fosse impossibile il collocamento delle stesse nell'interno dell'edificio. In tale evenienza ne sarà tollerata la continuazione, purchè però sia data alla latrina quella forma decente che sarà prescritta dalla Giunta sull' avviso della Commissione d' ornato.

Art. 191. I pozzi neri che saranno d'ora innanzi costrutti, saranno di capacità proporzionata alla loro destinazione; dovranno avere le pareti in muratura di mattoni di prima qualità dello spessore non minore di centimetri 30, ed essere internamente intonacati con cemento per modo da impedire ogni filtrazione.

I nuovi pozzi dovranno pure avere un tubo di esalazione, del diametro non minore di cinque centimetri aperto nel volto dei medesimi, sopra il tetto della casa in modo da superare in altezza anche il tetto delle case circostanti nel raggio di metri dieci.

La forma dei nuovi pozzi dovrà essere di pianta o rettangolare con incurvatura nei risvolti, o circolare oppure elittica, e in ogni caso col fondo a bacino.

I pozzi neri attualmente esistenti dovranno ridursi conformi al prescritto di quest'articolo quando occorra il caso di riparazioni, o si riconosca che vengano ad introdursi infiltrazioni nei pozzi d' acqua potabile, o nelle cantine circostanti.

Art. 192. Le bocche tanto dei nuovi quanto dei pozzi neri già esistenti, devono essere costruite in modo che non permettano esalazioni e che ne sia facile la curatura, e devono essere munite di telajo in pietra da taglio a doppio chiusino con interposto strato di creta.

Art. 193. Non si potranno aprire pozzi destinati a ricevere materie immonde fuorchè in cortili, giardini od altri luoghi privati non coperti, o, quando la necessità locale non permetta altrimenti, in cantina od anditi aventi una continua e diretta comunicazione coll' aria esterna.

In ogni caso devono distare dai pozzi d'acqua viva non meno di metri quattro.

I locali, nei quali siano aperti pozzi neri, devono

essere abbastanza spaziosi per contenere quattro uomini e gli utensili occorrenti all' apertura dei pozzi.

Art. 194. Le fosse per i letamai devono essere costrutte col fondo e le pareti in muratura laterizia dello spessore almeno di metri 0. 26, e devono essere coperte con imposte che le chiudano esattamente.

Art. 195. Gli orinatoi privati devono scaricarsi mediante apposito condotto nel canale sotterraneo della strada ove esiste, ovvero essere forniti di un pozzetto di profondità non minore di metri 1. 50.

Art. 196. In tutte le case dove viene esercito un albergo, birreria, osteria o caffè, il proprietario deve a proprie spese collocare uno o due orinatoi, secondo il bisogno, nel sito che verrà dall' Autorità municipale designato.

Art. 197. È proibito di immettere gli escrementi animali negli acquedotti di scarico delle fontane e nei tombini delle acque pluviali, e di fare scorrere nelle vie acque immonde provenienti dall' interno delle case, massime quelle dei lavatoi, scoli delle stalle e letamai o simili.

Là dove esistono, o verranno costrutti canali sotterranei di scolo, i proprietari degli edifizi sovrapposti o confrontanti devono a proprie spese praticare i necessari acquedotti ed immettere in essi canali tutte le acque provenienti dall' interno delle case.

In mancanza dei condotti di scolo, le acque immonde devono essere raccolte in appositi pozzi neri coperti.

Art. 198. I pozzi d' acqua viva devono avere la bocca munita di telajo di pietra da taglio e chiusa con cancello o con solido coperchio.

Sezione 5.

Esecuzione dei lavori e cautele di publica sicurezza.

Art. 199. La sola presentazione dell' istanza di cui all' art. 161 non abilita ad incominciare l' opera ma deve attendersi la relativa dichiarazione di nulla-osta sotto alternativa di sospensione dei lavori, ed anche di riduzione in pristino qualora trattisi di opere eseguite su suolo publico. Tale alternativa non reggerà quando siano decorsi 30 giorni dalla presentazione dell' istanza, senza che il Municipio siasi pronunciato sulla medesima.

Art. 200. Chiunque voglia far costruire, ricostruire, demolire un fabricato od un muro di cinta, od eseguire altra opera qualunque che interessi il suolo publico, o di uso publico, prima di dar principio ai lavori deve cingere di uno steccato di tavole il sito destinato all' opera.

Nel permesso d' esecuzione delle opere, l' Autorità municipale potrà stabilire lo spazio del suolo publico o d' uso publico che quello steccato potrà occupare, l' altezza dello steccato medesimo, e le cautele necessarie perchè esso presenti la dovuta solidità.

Le serraglie delle aperture d' ingresso a questi recinti, devono aprirsi all' interno, essere munite di serrature e catenacci, ed essere mantenute chiuse nelle ore in cui è sospeso il lavoro.

Tutti i materiali e ordigni di costruzione e di demolizione devono essere deposti nell' interno del recinto.

Art. 201. Quando le opere da eseguirsi siano di poca entità, può concedersi la dispensa dallo stabilimento dello steccato.

In questo caso però le opere devono essere circondate da ripari o barriere fisse. Se le opere si eseguiscono sul suolo o sotto di esso, e quando le opere si eseguiscono nelle parti superiori dei fabricati devono essere segnalate con tavole o listelli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri di essi.

Art. 202. Gli steccati, ripari, o barriere si devono agli angoli munire di una lanterna a vetri che si deve accendere al cadere del giorno, e mantenere accesa durante la notte per cura di chi ha ordinato la fabrica.

Queste lanterne devono essere collocate in modo, ed avere tali dimensioni da rendere evidentemente apparente l' esistenza del recinto.

Art. 203. Quando le opere da eseguirsi fossero di natura tale da far temere pericoli, l' Autorità municipale potrà prescrivere quelle maggiori cautele che ravvisasse necessarie.

Art. 204. Negli scavi dei terreni si dovrà lasciare alle terre laterali una scarpa avente la base eguale alla metà dell' altezza; nel caso che non si possa dare una tale scarpa, o che si possano temere frane, le sponde degli scavi dovranno essere sostenute cogli occorrenti puntelli e sbadacchi.

Art. 205. Dovendosi scoprire muri contermini a quelli che si vogliono costruire, ricostruire o riparare, si dovranno assicurare i medesimi con puntelli.

Art. 206. I ponti di servizio, le andatoje e le scale inservienti ai lavori, dovranno essere costrutti colla solidità necessaria per la sicurezza dei lavoranti, e in guisa da prevenire in ogni modo la caduta dei materiali sulla publica via.

I ponti di servizio saranno sempre praticati con larghezza minore dei sottostanti steccati.

Le scale che si appoggiano al suolo publico dovranno essere in un solo pezzo, e un operajo dovrà sempre stare di guardia al loro piede purchè non siano difese da steccati.

Art. 207. L'Autorità municipale potrà pure prescrivere che l'impalcatura dove si eseguisce il lavoro abbia ad essere investita di cannette o arelle, o tele per impedire che le materie e il polverio offendano i passeggeri.

Art. 208. Non si possono ammucchiare sui ponti materiali in eccessiva quantità, nè in modo da renderne possibile la caduta.

Art. 209. Le puleggie, le corde e tutti gli altri utensili inservienti ai lavori dovranno avere la necessaria solidità ed essere in buono stato.

Art. 210. I lavori da eseguirsi lungo e sopra i publici passaggi dovranno essere incominciati appena che siano stabiliti gli steccati e ponti di servizio e continuati senza interruzione in modo che possano essere ultimati nel tempo fissato dal permesso, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 211. È vietato di gettare abbasso sia dai ponti di servizio, sia dall'interno delle case materiali di demolizione od altri, quando la sicurezza della proprietà altrui e delle persone possa correre all'esterno qualche pericolo.

Questi materiali devono porsi in panieri od altri recipienti e calarsi colle dovute precauzioni da prescriversi all'uopo dall'Autorità municipale, ed essere ammucchiati nei cortili o dentro agli steccati, e quindi trasportati ai siti di scarico indicati dall'Autorità municipale. Le demolizioni si faranno parzialmente e non in massa, scansando l'eccessivo sollevamento di polvere anche con sufficenti bagnature.

Art. 212. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il fabricatore dovrà far levare gli steccati, barriere ponti ecc. stabiliti pel servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il suolo publico in perfetto stato e netto d'ogni materiale.

Art. 213. Il selciato del suolo publico o ad uso publico che sarà guasto dai costruttori, dovrà essere dai medesimi riparato e ristabilito a tutta regola d' arte a giudizio dell' Ufficio del Genio municipale.

Art. 214. Nessuno potrà valersi per le occorrenze della sua fabrica dell' acqua corrente nei fossi o canali publici, nè divertirla od impedirne il corso in qualsivoglia modo senza il permesso del Sindaco.

Art. 215. Le località nelle quali si eseguiscono opere soggette all' osservanza del presente Regolamento dovranno essere aperte agli Agenti della polizia municipale qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.

Qualora questi Agenti vengano a constatare che nei lavori non siano osservate le disposizioni di questo Regolamento o le condizioni e le modificazioni imposte coi permessi, essi ne faranno immediatamente rapporto all' Ufficio del Genio municipale, il quale avvertirà tosto il costruttore delle irregolarità occorse, promovendo le relative determinazioni del Sindaco. Nei casi d' urgente pericolo potrà anche il detto Ufficio far sospendere la prosecuzione dei lavori fino alla decisione dell' Autorità competente.

Art. 216. Tosto che un edificio, un muro, od un' opera qualunque anche provvisoria minacci rovina in tutto od in parte, il proprietario è tenuto a porvi immediatamente riparo e provedere al relativo ristauro.

I tetti, le balconate, i cornicioni, i terrazzi e simili devono essere sempre mantenuti in buono stato, e tale da

allontanare qualsivoglia pericolo di caduta di tegole, lastre, pietre, od altro. Parimenti le persiane, le imposte, come anche le insegne dei negozi devono essere costantemente proviste dei necessari ordigni per impedire che il vento le scuota e le faccia cadere.

Art. 217. L'Ufficio degli Ingegneri municipali, tostochè venga informato dell'esistenza di alcuno dei pericoli accennati nell'articolo precedente, procede alla verificazione del medesimo, ne fa constare mediante processo verbale, e ne fa denunzia al Sindaco.

Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Sindaco fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla puntellazione e riparazione, od alla demolizione degli edifizi, muri ed opere minacoianti rovina.

Se il pericolo non è riconosciuto imminente, il Sindaco ingiunge al proprietario di demolire, riparare, o provvisoriamente puntellare la pericolante opera entro un termine determinato.

In ogni caso, quando nel termine fissato il proprietario trascura di dar esecuzione alla fattagli intimazione, il lavoro viene eseguito d'ufficio a di lui spese.

CAPO III.

Della apposizione e conservazione dei numeri civici e delle denominazioni delle vie.

Art. 218. Il Municipio provede a proprie spese all'apposizione del numero civico a tutti i fabricati e delle iscrizioni indicanti la denominazione delle publiche vie e piazze, e ciò in modo uniforme per tutta la Città.

Art. 219. Il numero civico assegnato ad ogni singolo fabricato sito entro la periferia della Città, deve per cura dei proprietari, amministratori, od utilisti del fabricato medesimo essere mantenuto scritto con cifre arabiche in modo sempre intelligibile sulla porta principale d'ingresso, epperò nel caso che per qualsiasi motivo venga tolto o si renda illeggibile, deve essere riprodotto nel luogo ove prima esisteva.

In caso d'inosservanza di questa prescrizione, la rinnovazione del numero vien fatta eseguire dal Municipio a totale carico del proprietario.

Art. 220. È vietato di togliere, cancellare o variare il numero assegnato alla propria casa sotto pena dell'ammenda non minore di L. 15 oltre l'obligo di rifondere la spesa occorsa per la rinnovazione del numero.

È pure vietato di coprire i numeri delle case con imposte di porte o botteghe, con mostre, tende ecc. sotto pena dell'ammenda di L. 2 estensibile a L. 15.

Art. 221. I numeri civici di ogni fabricato devono pure essere conservati nelle forme e colore prescritti dal Municipio. Chi vuol rinnovare il numero in una forma diversa da quella generalmente prescritta, deve riportare l'assenso dall'Autorità municipale.

Art. 222. Quando venga costruito un nuovo fabricato, ovvero si riuniscano in un solo più fabricati aventi un numero distinto, od un fabricato segnato con un solo numero civico venga diviso in due o più distinti locali con separata porta d'accesso, è dovere del proprietario o dei proprietari di darne immediatamente notizia in iscritto all'Autorità municipale, e di attenersi alle istruzioni che verranno date dalla medesima riguardo all'assegnazione del numero.

Art. 223. È vietato di coprire in qualsiasi modo, di togliere, cancellare o imbrattare le leggende indicanti la denominazione delle singole contrade, piazze e vicoli.

Quando per qualsiasi opera o ristauro, o per imbiancamento o coloramento della parete esterna di un fabricato, venisse a togliersi, cancellarsi, od imbrattarsi la denominazione della contrada, piazza o vicolo scritta sulla stessa parete, il proprietario deve provedere immediatamente a proprie spese alla rinnovazione della iscrizione nella medesima forma con cui sono scritte le altre denominazioni delle vie.

Quando il Sindaco abbia intimata siffatta rinnovazione al proprietario, e questi non vi proveda nel termine prefissogli, il Sindaco può farla eseguire d'ufficio a spese del proprietario medesimo.

TITOLO III.
Polizia stradale e sicurezza.

CAPO I.
Sgombro de' luoghi publici e permessi speciali d'occupazione dei medesimi.

Art. 224. È vietato in generale di manomettere, occupare, ingombrare, lordare o deturpare in qualsiasi modo e tempo e per qualsiasi titolo le aree delle strade, delle piazze, dei vicoli ed altri siti publici o soggetti a publica servitù; i marciapiedi specialmente devono essere sempre sgombri e liberi per commodo dei passeggeri, e niun oggetto può esservi sovrapposto.

Art. 225. Gli esercenti vendita o traffico di generi non possono quindi occupare menomamente l'area stradale od altro spazio publico, nè esporre mercanzie, derrate od altri oggetti ed arnesi di negozio, traffico, arti e mestieri fuori delle luci delle botteghe, porte od altre aperture.

Art. 226. Nessuna merce o derrata nè alcun altro oggetto può essere caricato o scaricato sull'area publica, tranne il caso in cui i carri od altri mezzi di trasporto non potessero essere introdotti nei cortili delle case o nei magazzeni per la loro ristrettezza, e quindi gli anzidetti oggetti non potessero altrimenti essere caricati o scaricati. Anche in questo caso però non possono in verun modo occuparsi i marciapiedi della publica via, e l'operazione del carico o scarico deve eseguirsi soltanto a mano direttamente dal carro al cortile, bottega o magazzeno e viceversa, senza alcuna interruzione e nel più breve tempo possibile.

Qualora in conseguenza di questa operazione la publica via rimanga in alcun modo lordata o pregiudicata da rotture, sassi per fermar ruote od ingombro qualunque, il proprietario o chi ha interesse nelle merci caricate o scaricate è obligato a provedere immediatamente che venga con diligenza ripristinata e pulita: in difetto tale operazione può essere eseguita d'ufficio a sue spese senza pregiudizio della penalità incorsa pella contravvenzione.

Art. 227. È vietato di collocare contro le botteghe o camere a pian terreno, e contro i muri delle case verso la publica via scalini, banche, tavolati e qualsiasi altro oggetto sporgente oltre il filo del muro.

Per le decorazioni, invetriate ed insegne delle botteghe è permessa una sporgenza di centimetri 7 salvo quanto è stabilito all'art. 187.

Per la collocazione di tende, fanali, globi all'esterno delle botteghe o porte d'ingresso di fabricati è necessario il preventivo permesso dell'Autorità municipale. Sì le une che gli altri devono collocarsi in modo che non ne venga impedito il libero passaggio, e sotto l'osservanza delle altre norme che vengono dall'Autorità municipale prescritte.

I bracci orizzontali che sostengono le tende sporgenti sui marciapiedi, non possono collocarsi ad una altezza minore di due metri e venti centimetri dal suolo.

Le tende collocate alle arcate nel senso longitudinale dei portici possono discendere fino a terra, ma devono essere divise nel mezzo per lasciar libero il passaggio.

Le tende devono essere conservate sempre pulite e decenti.

Art. 228. Le persiane e le imposte delle finestre collocate a minore altezza di due metri e mezzo dal suolo devono sempre tenersi chiuse o fisse al muro con appositi ordigni, ed è vietato il lasciarle semiaperte.

Art. 229. È vietato di collocare, anche provvisoriamente, in uno spazio publico qualsiasi banco per esercizio d'industria, o vendita merci o derrate, o qualsiasi baracca o casotto senza l'autorizzazione dell'Autorità municipale, la quale stabilisce le condizioni e le norme della occupazione, e può rivocare in ogni tempo l'impartita autorizzazione.

Art. 230. I diversi mercati e le fiere si fanno solo nelle piazze ed altri luoghi che vengono a ciò designati dall'Autorità municipale, e sotto le condizioni che la medesima stabilisce per l'occupazione dell'area stradale.

Nei luoghi di mercato o fiera deve lasciarsi sempre libero il transito ai passeggeri e l'accesso alle case, botteghe o magazzeni circostanti.

Ciascun venditore deve contentarsi dell'area che gli viene assegnata, e non può usurpare il posto assegnato ai vicini.

Art. 231. Pel posteggio sulla piazza dei commestibili (piazza Nuova) è proveduto con norme speciali.

Art. 232. Anche i facchini e lustrascarpe devono previamente ottenere dall'Autorità municipale il permesso per lo stanziamento sul publico suolo, e non possono soffermarsi in altra località fuorchè quella indicata per ognuno di essi nella carta di permesso.

Art. 233. Nessuno può girare per la Città con carrette o carriuole a mano per la vendita di commestibili od altri oggetti, senza essere munito di una speciale licenza da rilasciarsi dall'Autorità municipale sopra istanza in iscritto.

La licenza è duratura per un anno e può chiedersene la rinnovazione di anno in anno presentando l'opportuna istanza un mese prima della relativa scadenza.

Le licenze hanno un numero progressivo, e collo stesso numero deve il proprietario contrassegnare la propria carretta o carriuola in modo chiaro e in luogo esposto alla publica vista.

Il conducente la carretta o carriuola è obligato di tener sempre presso di sè la licenza, e di presentarla a qualunque degli Agenti municipali gliene faccia ricerca.

Art. 234. Le carrette o carriuole, delle quali è cenno nel precedente articolo, non possono eccedere di dimensione in lunghezza metri 1. 78 comprese le manuzze, e in larghezza di metri 0. 71, e la merce sovrapposta non può per nessun verso eccedere la dimensione delle medesime.

Art. 235. I conducenti delle suddette carrette o car-

riuole non possono fermarsi in verun luogo oltre il tempo necessario per effettuare le singole minute vendite, ed anche in tal caso mai sui marciapiedi, e nemmeno nei luoghi di straordinario concorso, nè nelle contrade più frequentate e ristrette.

L'Autorità municipale però, dietro speciale domanda, può concedere ai detti conducenti nella relativa licenza il permesso di fermarsi in alcuni luoghi determinati e per determinate ore.

Art. 236. I venditori ambulanti di merci, derrate o vivaje, quando non siano muniti nè del permesso di occupare uno spazio publico a sensi dell'art. 229, nè di quello di condurre carrette o carriuole accennate all'articolo 233, non possono servirsi pel loro commercio che di uno o due cesti o cassette portabili al braccio di una sola persona.

Art. 237. È vietato di percorrere o soffermarsi sui marciapiedi o sotto i portici con carrozze o carri o con qualunque altro ruotante condotto da bestie od a mano, od anche soltanto con cavalli od altri animali sciolti o legati; rispetto ai portici in particolare è vietato anche di percorrerli con carichi voluminosi, o con immondizie. È pure vietato di fermare carri o veicoli in modo da impedire od anche solo da rendere malagevole l'altrui passaggio.

I contravventori soggiacciono alla pena dell'ammenda dalle L. 2 alle 15.

Art. 238. Nelle strade, piazze, ed altri luoghi publici è vietato di tener fornelli, accendere il fuoco, cuocere vivande, ferrar cavalli e di eseguire altri lavori relativi agli usi domestici o a qualsiasi industria o mestiere, sotto pena d'ammenda dalle L. 2 alle 15.

Art. 239. Le *bare* ed altri veicoli di carico volumi-

noso e pesante, quando non devono condursi alla regia Dogana, od essere altrimenti scaricate nell' interno della Città, non possono attraversare la Città stessa per abbreviare il cammino, ma devono percorrere la circonvallazione esterna.

Se gli oggetti che si traducono abbiano ad essere depositati necessariamente in Città e consistano in ferro, pietre, od altra materia di peso rilevante, i relativi carichi non possono entrare che dalla sola porta più vicina al luogo pel quale sono destinati, per modo che abbiano a percorrere il minor tratto possibile delle vie interne.

I carichi di grano che sono diretti al civico mercato grani o partono dal medesimo, non possono quindi entrare od uscire che dalla vicina porta Venezia. Tutti poi i carri che concorrono al detto civico mercato per iscaricarvi derrate, devono disporsi in modo da non occupare nè il listone nè i binari di monte, e tosto eseguito lo scarico devono essere tradotti e collocati in buon ordine lungo la strada detta dell' Ortaglia posta al di dietro del mercato stesso.

Chi contravviene al disposto di questo articolo incorre nella pena dell' ammenda da L. 2 estensibile a L. 15.

Art. 240. Il mercato delle legne è stabilito sul piazzale di Rua Confettora, e nelle altre località che venissero stabilite dalla Giunta municipale, ed ai venditori delle legne è vietato di soffermarsi in altro qualsiasi luogo, tranne in caso di vendita, pel tempo necessario allo scarico.

È pure vietato agli stessi di girovagare col carro per la Città in cerca di compratori.

Le legne in fasci devono essere caricate in lungo e

non per traverso, affinchè non rechino offesa ai passeggeri, o qualsiasi danno o guasto alle botteghe ed alle abitazioni.

La contravvenzione alle prescrizioni di quest'articolo è punita coll' ammenda dalle L. 2 alle 5.

Art. 241. È proibito a chiunque di lasciare di notte tempo sulla publica via carri di qualunque sorta, legname, materiale o merci, salvochè ciò fosse necessario per ragione di fabrica, o per altra speciale circostanza, e se ne sia ottenuto il permesso dal Sindaco ; in tal caso si devono apporre per segnali dell' ingombro uno o due fanali accesi, come è prescritto all' art. 202.

Art. 242. È proibito anche di giorno di tener carrozze od altri veicoli in uno spazio publico.

La Giunta municipale può però impartire ai singoli albergatori o stallieri la speciale concessione di tenere di giorno simili veicoli in determinati luoghi; e in tal caso i veicoli devono essere collocati in modo da lasciare uno spazio sufficente e commodo per gli accessi alle case laterali ed alle altre di comunicazione, e sgombri sempre i marciapiedi.

Il permesso può essere vincolato dalla Giunta a quelle condizioni che essa credesse opportune.

Art. 243. È vietato di depositare biancherie pel bucato in qualsiasi luogo publico, ad eccezione dei siti in cui l' Autorità municipale lo conceda a ciascun lavandajo, mediante l' adempimento delle condizioni che l' Autorità stessa stabilisce.

Art. 244. Indipendentemente dalle prescrizioni contenute nella Legge di publica sicurezza, i suonatori e mercanti girovaghi e i saltimbanchi, non potranno esercitare la loro industria sotto i portici, sui marciapiedi, e nei crocicchi e cantonate delle vie.

CAPO II.

Nettezza e conservazione dei luoghi publici.

Art. 245. La spazzatura delle vie, delle piazze ed altri luoghi publici si fa per cura del Municipio il quale la fa eseguire per appalto, mediante apposito capitolato.

Art. 246. Le mondiglie e lordure della Città, specialmente quelle che si raccolgono nell'interno delle abitazioni e dei fabricati, possono asportarsi anche da spazzini privati.

Niuno può esercitare il mestiere di spazzino nella Città senza riportare il permesso dall'Autorità municipale, e senza osservare nel servizio dello spazzamento le norme che vengono dall'Autorità stessa prescritte.

Art. 247. Gli spazzini sia publici sia privati, devono avere le proprie carrette ben connesse in modo che sia impedita le dispersione delle materie caricatevi, e non possono mai lasciare in siti di publico passaggio i rispettivi carri o cesti, salvo che per il tempo strettamente necessario a caricare le spazzature.

Essi sono obligati a caricare ed asportare fuori della Città le bestie che si trovassero morte nelle contrade o nei cortili.

Appena riempiuto il proprio carro devono condurlo subito fuori della Città per la strada più breve e meno frequentata.

Art. 248. È permesso ai proprietari ed inquilini di spazzare ed inaffiare il tratto di strada fronteggiante alle rispettive loro case o botteghe, semprechè venga asportata immediatamente la spazzatura, e si usino le necessarie cautele per non imbrattare e incommodare i passeggeri col fango o [illegible]io.

All' incontro è vietato di spazzare le lordure dell' interno delle case e botteghe sulla publica via.

Art. 249. Non si può spandere paglia od altra materia nelle publiche vie, quantunque sia per attenuare il rumore del transito delle vetture a qualche infermo, senza speciale permissione del Sindaco, nè lasciarla oltre il tempo pel quale è stato dato il permesso.

Art. 250. Il lastricato dei portici dev' essere mantenuto ben netto dal fango, da sedimento d' acqua e da qualsivoglia sozzura o deposito, a cura degli inquilini delle botteghe o camere limitrofe e prospettanti, ed in loro mancanza dai proprietari.

Art. 251. Non si devono mai depositare materiali o rottami sulla publica via, fuorchè momentaneamente. La terra, le pietre, ed i frantumi di materiali provenienti da scavi o demolizioni, non si devono scaricare in altri luoghi publici fuorchè in quelli che vengono dall' Autorità municipale designati con appositi avvisi.

Art. 252. Ai venditori di frutta ed altri commestibili con banco nella Città come negli appositi recinti, è prescritto di tener netto sempre il suolo che occupano, e di riporre in addatti cesti i rimasugli e le feccie, finchè vengano asportati dagli spazzini.

Art. 253. È vietato di smuovere o guastare il selciato del suolo publico.

È vietato altresì di danneggiare, o insucidare in qualsiasi modo i monumenti, opere, od altri manufatti publici, come pure i muri esterni di qualsiasi fabricato publico o privato, sotto pena dell' ammenda di L. 2, estensibile a L. 15.

Art. 254. È proibito, sotto pena dell' ammenda di L. 2, di spandere lordure od orin[illegible] le vie e nei

luoghi publici della Città, essendo permesso l'orinare soltanto nei pisciatoi o smaltitoi a ciò destinati.

Art. 255. È vietato di trattenere, deviare, o turbare il corso delle acque scorrenti nei publici condotti della Città, e così pure di estrarne od usarne per qualsiasi titolo senza il permesso dell'Autorità municipale, salve le ragioni di privato diritto.

È pure vietato di recare ai condotti qualsiasi guasto, o introdurvi immondizie od altre materie.

Art. 256. È proibito di gettare immondizie di sorta alcuna negli alvei delle publiche fontane, di ingombrarle, di lavarvi carrozze od altri oggetti consimili.

È permesso l'accesso alle publiche fontane per lavare biancherie, semprechè si eviti diligentemente di spruzzare o molestare i passeggeri; potrà però la Giunta municipale proibirlo per alcune determinate fontane, avvertendone il publico mediante apposito manifesto.

Art. 257. È vietato di spargere o versare le acque impure sulle publiche vie, o in altri luoghi publici.

Art. 258. Riguardo agli spalti, ai giardini e passeggi publici della Città ed adiacenze è proibito:

a) d'introdursi con vetture, carri, o carrette anche a mano, cavalli od altre bestie da tiro, da sella o da soma nei viali riservati al passeggio delle persone a piedi, o passarvi con voluminosi carichi o con oggetti che per la loro lunghezza, forma o qualità possano recare incommodo ai passaggeri od urti, o guasti alle piante;

b) di tagliare, scorzare o sfrondare gli alberi ed arbusti, salire sugli alberi, scuoterli, gettarvi pietre, bastoni e simili, o appendervi cartelli, insegne od altri oggetti;

c) di far pascolare bestiame;

d) di tendere corde, bucato, stoffe od altre cose, o col-

locare sedie, baracche, banchi, tende, od altre cose fisse o mobili, o fare anche solo provvisoriamente depositi di qualsiasi oggetto senza una speciale permissione;

e) di distruggere o danneggiare i sedili, termini, barriere, od altre costruzioni d' arte stabilite per publica utilità, commodo od abbellimento.

CAPO III.
Sicurezza e tranquillità publica.

Art. 259. È vietato di gettare dalle finestre o da altri siti sulle publiche vie o sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature, e qualunque altra cosa che possa recar danno od incommodo ai passaggeri; come pure di lasciar gocciolare acqua od altro nell'inaffiamento dei fiori o per altra causa.

I contravventori incorrono nella pena dell'ammenda di L. 2 estensibile a 15.

Art. 260. Sotto eguale comminatoria è pure vietato di tenere sui prospetti dei terrazzi, poggiuoli e finestre, nelle nicchie, e nelle altre parti esterne di case, edificj e muri attinenti a luoghi aperti al publico, insegne, casse, vasi od altri oggetti se non siano tenuti ed assicurati in modo che resti impossibile lo smovimento accidentale dei medesimi.

Art. 261. È vietato di appendere oggetti sucidi, biancherie od altro, di batterli od esporli ad asciugare ai balconi delle finestre od in altri siti verso le publiche vie.

Art. 262. La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla publica via dai cortili od altri luoghi interni delle case, nè

tampoco dai tetti delle medesime senza il permesso dell' Autorità municipale, da accordarsi soltanto nei casi affatto speciali e giustificati, e con quelle cautele e prescrizioni che fossero reputate necessarie.

Art. 263. I proprietari, inquilini ed amministratori hanno obligo di togliere il ghiaccio che si formasse a guisa di cannelli alle gronde dei tetti, alle balconate, o in altre parti sporgenti dagli edifici privati o publici, usando le precauzioni necessarie a prevenire il pericolo che alcuno ne rimanga offeso.

Art. 264. I proprietari ed amministratori sono pure obligati a riattare i canali che conducono le acque pluviali dai tetti verso la publica via, tostochè per vetustà od altro quei canali siensi bucati o altrimenti guasti in modo che in tempo di pioggia, o allo sciogliersi delle nevi lascino scolare l' acqua sulla publica via con danno ed incommodo dei passeggeri.

Non prestandosi essi all' adempimento di tale obligo dopo l' intimazione fattane dall' Autorità communale, la riattazione verrà fatta d' ufficio a loro spese, salva l' applicazione dell' incorsa penalità.

Art. 265. Durante i lavori di riparazione ai tetti, come di qualunque altra riparazione alle facciate esterne di fabricati, devono collocarsi e mantenersi, a cura e responsabilità del proprietario, due larghe travi od assi appoggiate al muro sulle due estremità dell' estensione della casa.

Lo stesso deve farsi nel caso di scarico di legna od altro nelle cantine respicienti la strada per avvertire del pericolo i passaggeri.

Art. 266. Le buche di letame od altri simili serbatoi, non possono stabilirsi che nell' interno della casa.

Quelle tuttora esistenti sopra una publica via od altro spazio publico devono essere fornite di intellaiatura regolare di pietra da taglio e tenersi costantemente chiuse con forti usciere costrutte e sempre conservate in modo che non apportino pericolo alla sicurezza de' passaggeri, e che impediscano le esalazioni.

Art. 267. I siti di publico passaggio che si trovano scavati od ingombri di ponti, puntelli o materiali, devono essere circondati da opportuni ripari, e illuminati durante la notte con sufficenti fanali.

È proibito a chicchesia, sotto pena dell' ammenda non minore di L. 15 di togliere tali segnali, ripari e lumi.

Art. 268. È proibito di recare qualsiasi guasto ai fanali inservienti alla publica illuminazione; il contravventore incorre nella pena dell' ammenda non minore di L. 15, oltre l' obligo di risarcire il danno recato.

Cade pure in contravvenzione ed incorre nella pena dell' ammenda di L. 5 estensibile a 15 chi di notte spegne per malizia, ed anche solo per ischerzo alcuno dei detti fanali.

Art. 269. Pel trasporto delle persone e delle merci non si possono adoperare vetture, carri, od altri veicoli che, per vetustà o vizio di costruzione, possano essere pericolosi.

Art. 270. Le vetture, i carri, le carrette e simili veicoli devono essere caricati in modo da non offendere o danneggiare le persone, o le case a cui passano vicino.

Art. 271. Nel percorrere la Città di notte tempo, le vetture o altri veicoli devono essere muniti di fanali accesi.

Art. 272. È vietato nelle publiche vie o passeggi publici di condurre, o spingere cavalli od altre bestie da

tiro o da soma al galoppo, ed anche al trotto serrato o forzato, e ciò sotto pena dell' ammenda non minore di L. 30.

È pure proibito a tutti i conducenti carri, o carrettoni carichi o scarichi di starvi sopra seduti o in piedi; i carri o carrettoni devono sempre condursi al passo, ed i carrettieri o conducenti tenere per la briglia o cavezza i loro cavalli ed altre bestie da tiro; se i veicoli sono tratti da bestie bovine, devono sempre tenersi davanti a queste.

È altresì vietato di abbandonare senza custodia in qualunque tempo e luogo cavalli, o altri animali da tiro o da soma, o di affidarne la conduzione o custodia a persone che per inesperienza, debolezza, difetto di mente od ubbriachezza, siano incapaci di reggerli e condurli.

Art. 273. I conducenti carri o qualsiasi altro ruotabile devono, all' approssimarsi di altro veicolo, dirigersi prontamente al lato destro della strada, in guisa da lasciarne libera almeno la metà.

Art. 274. È proibito, sotto pena dell' ammenda di L. 2 di scoppiettare colla frusta.

Art. 275. Sono proibiti nelle piazze, vie, nei publici passeggi in Città e nelle adjacenze della medesima, ed in qualunque sito publico o privato, se non è recinto, i giuochi della palla, del pallone, delle bocce, della trottola, della lippa ed altri giuochi pericolosi, od incommodi ai passaggeri, come pure tutti quei sollazzi e schiamazzi che possono turbare la publica tranquillità, ed offendere la sicurezza personale dei cittadini.

Art. 276. È vietato ne' luoghi publici di lanciar pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure di fare sdruccioli sul ghiaccio.

Art. 277. Sono proibite le grida, il gettito di materie esplodenti, e quegli altri atti consimili che potessero recare spavento o molestia ai passaggeri.

Art. 278. Le falci, seghe, ferri, ed altri utensili taglienti od atti a ferire devono trasportarsi sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone od alle case.

Art. 279. I fornelli che si tengono sull' ingresso delle botteghe per cuocere castagne od altro, devono essere accesi e custoditi in modo che non ne possa derivare pericolo o molestia ai passaggeri ed ai vicini.

Art. 280. Tutti i generi che possono facilmente lordare, come carbone, farina, lardo, devono tenersi nell' interno delle botteghe, o dentro i limiti assegnati se si tratta di vendita sulla piazza de' commestibili o su publico mercato.

A tutti i barili, ceste, fornelli od altro che si tengono sul limitare delle botteghe di pizzicagnoli, fornai, od altri rivenditori od esercenti, dev' essere posto intorno un riparo di tela in condizione decente.

Art. 281. I fabbri ferrai, maniscalchi e simili, ovunque esercitino l' arte loro, devono avere nella propria bottega un riparo sufficentemente atto per impedire che le scintille del ferro rovente possano spargersi fuori del loro recinto, od offendere i passaggeri.

Art. 282. È proibito sotto i portici l' esercizio di arti e mestieri che possono imbrattare il pavimento od i passaggeri, o produrre odori ed evaporazioni pregiudizievoli od incommode, o recar disturbo ai passaggeri col loro rumore.

Art. 283. Il suono delle campane dovrà essere limitato per modo da non recare grave molestia. Ogni fun-

zione religiosa, ed ogni atto religioso non potranno essere annunciati al publico con un numero di segnali maggiore di tre.

Ciascun segnale non potrà durare più di due minuti.

CAPO IV.

Prescrizioni speciali per la tenuta dei cani.

Art. 284. Chiunque desidera di tener cani deve riportarne la licenza a norma dello speciale Regolamento per la relativa tassa, ed attenersi alle prescrizioni stabilite nel presente Capo.

Art. 285. I cani, nei luoghi publici della Città e sue adjacenze, devono essere proveduti di collare e di museruola.

Il collare deve portare indicati a tutte lettere il nome e cognome del proprietario del cane.

La museruola dev' essere fatta in guisa da togliere assolutamente la possibilità di mordere, altrimenti si considera come non apposta.

Art. 286. I cani così detti da presa, e quelli denominati bull-dogs, e generalmente i cani d' indole feroce destinati alla difesa delle persone od alla custodia delle case o delle proprietà, fuori del domicilio devono dovunque essere non solo proveduti del collare e della museruola, a termini dell' articolo precedente, ma eziandio legati con forte guinzaglio o catenella e condotti a mano dal proprietario o custode, salvo quanto è prescritto dalla Legge di publica sicurezza.

Anche entro il recinto della casa simili cani devono essere custoditi con solida catenella e colle cautele neces-

sarie ad impedire ogni sinistro evento; e solo di notte possono lasciarsi liberi entro il detto recinto, purchè le porte rimangano chiuse.

Art. 287. I cani, vaganti per la Città ed adjacenze senza museruola o senza collare, vengono accalappiati a cura di appositi Agenti municipali.

I cani menzionati nell'articolo precedente, quantunque muniti di museruola, vengono accalappiati quando non siano condotti a mano con guinzaglio o catena.

Devono pure accalappiarsi e sequestrarsi i cani vaganti o condotti a mano, quantunque colle prescritte cautele, quando siano sospetti d'idrofobia.

Art. 288. I cani accalappiati, qualora non diano aperti indizi di idrofobia, vengono custoditi vivi per quarantotto ore, entro il qual tempo i proprietari possono chiederne la restituzione dietro esatta indicazione della specie e dei connotati dell'animale, e dietro contemporaneo pagamento di L. 10 a rifusione delle spese di accalappiamento, custodia, e mantenimento del cane, salvo gli effetti della contravvenzione punibile da L. 5 a 50.

Art. 289. I cani accalappiati colpiti da idrofobia, vengono immediatamente uccisi.

Quelli che manifestano sintomi di idrofobia, e vengono richiesti in tempo utile, a termini dell'articolo precedente, possono essere trattenuti in osservazione per quello spazio di tempo che l'Autorità municipale reputi opportuno, e in questo caso, salvo sempre gli effetti della contravvenzione come sopra, incombe al reclamante di depositare immediatamente le L. 10 di cui al precedente articolo, e di sostenere le ulteriori spese di mantenimento dell'animale in ragione di centesimi quaranta al giorno.

Il Municipio però non ha obligo di restituire detti

animali, come pure quelli che avessero tendenza a mordere, ma può, quando lo creda necessario, ordinarne l'uccisione restituendo al proprietario la somma depositata.

Art. 290. Trascorse le 48 ore senza che i cani sequestrati siano stati ricercati, vengono questi senz' altro uccisi.

Art. 291. Il proprietario di un cane, tostochè venga ad accorgersi o sospettare che il medesimo sia colto da idrofobia, deve farlo immediatamente uccidere, e qualora il cane riesca a fuggire, deve lo stesso proprietario darne immediatamente avviso all' Autorità municipale, perchè vengano date le opportune disposizioni per la ricerca ed uccisione tanto del cane idrofobo, come di quei cani sui quali cade dubbio che possano essere stati dal medesimo morsicati.

CAPO V.

Cautele e prescrizioni speciali contro gli incendi.

Art. 292. Tutti i camini o condotti del fumo devono, in via ordinaria, essere spazzati una volta almeno ogni sei mesi, quando servono ad uso semplicemente domestico, ed ogni tre mesi quando servono alla cucina di alberghi ed osterie, od in generale a stabilimenti nei quali l' azione del fumo sia continuata ed attiva.

Per l' esatto adempimento di questa prescrizione, oltre agl' inquilini ed agli esercenti, sono direttamente responsabili i locatori e sublocatori delle case.

Art. 293. Niuno può esercitare il mestiere di spazzacamino in Città senza aver prima fatto presso l' Autorità municipale analoga dichiarazione.

Art. 294. Niuno può tener magazzeno, laboratorio o vendita di materie combustibili di qualsiasi natura, come legna, legnami, carboni fossili, zolfanelli, polveri, od altre sostanze fulminanti in qualunque modo preparate, fieno, paglia, olj, spiriti e simili; e così pure nessuno può attivare stabilimento di traffico o d' industria qualsiasi pel quale debbasi far uso continuo e frequente di tali materie, se prima non ha ottenuta dall' Autorità municipale la dichiarazione di idoneità del locale, salve le più rigorose condizioni e discipline riguardo agli stabilimenti contemplati dal Capo II del Titolo I.

Art. 295. I depositi di fieno, di paglia ed altre materie simili devono tenersi in luoghi discosti dalle canne da camino, e con ogni cura custoditi.

È vietato disporre provisioni di fieno, paglia, o legna da fuoco altrove che nei magazzeni o ripostigli costrutti appositamente per tale custodia.

Art. 296. Per la fabrica di zolfanelli ed altre materie fosforiche ed incendiarie, l' Autorità municipale prescrive quelle cautele che giudica necessarie, sentito il parere della Commissione di sanità, e della Commissione d' ornato.

In ogni caso le acque di spurgo, e le altre materie provenienti da tali fabriche, non possono mai deporsi in luoghi aperti al publico.

Art. 297. In particolare non si possono tenere ammassi o depositi di alcune delle anzidette materie combustibili in luogo aperto, se non alla distanza di metri quattro dalle pareti dell' abitato in cui esistono finestre od altre aperture, e semprechè le pareti medesime si elevino per tre metri almeno sopra gli stessi ammassi o sopra il tetto del porticato sotto il quale fossero collocati.

Art. 298. Una Commissione municipale visita una volta all' anno, ed ogni qualvolta occorra, gli stabilimenti e depositi degli esercizi in cui esistono, o si fa uso di materie combustibili ed infiammabili, onde verificare se siano convenientemente custoditi, ed ingiungere al caso quelle prescrizioni che fossero reputate necessarie a norma delle circostanze.

Tali prescrizioni devono tosto mandarsi ad effetto a spese dei proprietari od esercenti dello stabilimento o deposito nel termine prefinito dalla Commissione medesima; altrimenti vengono eseguite d' ufficio a loro spese, salva l' applicazione della incorsa penalità.

Art. 299. In generale, i possessori di case, fabriche o botteghe possono essere obligati a fare quelle opere di riforma ai loro fabricati che vengono ravvisate necessarie dall' Autorità municipale allo scopo di rimuovere pericoli d' incendio.

Art. 300. È vietato di trasportar fuoco da un luogo all' altro senza gli utensili atti ad impedirne la dispersione, di percorrere la Città con torce a vento accese; di gettare ed abbandonare in qualsiasi luogo publico o privato zolfanelli, sigari accesi, bragie, carte od altre materie in istato di combustione; tali materie devonsi distruggere in modo che non possano per qualsiasi evento riescire pericolose alla publica sicurezza; è pure vietato di entrare con lume scoperto, con pippa o sigaro accesi in una stalla, in un granajo, in ripostigli di legna, carbone, paglia, fieno, o d' altri oggetti facili a prender fuoco.

Art. 301. Le stufe da attivarsi od esistenti in locali dove trovinsi ragguardevoli depositi di materie facilmente combustibili, devono essere costrutte o riformate in modo che il focolajo riesca esterno e segregato dal locale da riscaldarsi.

Art. 302. È vietato ai caffettieri, droghieri, cappellai, sarti, falegnami ed a qualsiasi altro esercente proprietario od inquilino, di esporre fuori delle officine od abitazioni fornelle, bracieri od altri recipienti con fuoco.

Art. 303. I falegnami, i venditori di carbone e di legne o d' ogni altra sorta di combustibili, non possono tenere nè accender fuoco nell' interno delle loro botteghe o dei loro fondaci, se non sono muniti di appositi camini.

Art. 304. È vietato immettere qualsiasi trave, travetto, asse od altro oggetto di legno nelle canne dei camini, stufe e simili, per modo che direttamente, od anche indirettamente possano riuscire in contatto col fuoco, o con materie di facile accensione.

Art. 305. In occasione di incendio, chi abita, o si trova nel locale dove è scoppiato deve renderne immediatamente avvertita l' Autorità municipale, o il corpo di guardia dei Pompieri o quello della Guardia nazionale, o l' Autorità di publica sicurezza.

Chi cerca di occultare un incendio nel suo nascere, o chi ommette di denunciare un incendio che si manifesta nella propria casa od abitazione, incorre nella pena dell' ammenda non minore di L. 30 e ciò senza pregiudizio della maggiore responsabilità penale eventualmente incorsa.

Art. 306. Tutti quelli che accorrono sul luogo dell' incendio sono tenuti ad adoperarsi per la sua estinzione, dietro richiesta dell' Autorità locale, coadjuvando il corpo dei Pompieri.

Art. 307. I lavoranti per l' estinzione dell' incendio possono, all' occorrenza introdursi nelle case e sui tetti vicini cogli utensili impiegati per l' estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obligati a permetterlo, come pure a permettere l' uso dei loro pozzi o fontane.

Art. 308. Qualora l'incendio accada di notte, gli abitanti delle vicine case non possono ricusarsi d'illuminare le finestre, ove ne siano richiesti.

Art. 309. Tutti quelli che prendono parte direttamente o indirettamente all'estinzione dell'incendio devono ritirarsi a qualunque intimazione dell'Autorità che dirige i lavori di estinzione o delle stesse Guardie.

Art. 310. In simili casi è obligo d'ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente quegli utensili che possono contribuire alla estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire il risarcimento del danno dal padrone del locale o degli oggetti incendiati.

Art. 311. Sulla relazione dell'Autorità dirigente i lavori d'estinzione dell'incendio, può il Municipio provvedere alla distribuzione di qualche premio a favore di chi siasi distinto per zelo e coraggio, e promuovere all'uopo quelle ricompense anche del Governo che vengono compartite in simili casi.

CAPO VI.

Affissione degli avvisi.

Art. 312. La Giunta municipale determina i luoghi designati per l'affissione degli avvisi delle publiche Autorità; questi luoghi vengono distinti con una piastra portante in caratteri molto apparenti la iscrizione = *Publicazione degli avvisi ufficiali* = od altra equivalente.

Nei luoghi destinati alle publicazioni ufficiali e così contraddistinti, ogni altra publicazione è proibita a distanza minore di due metri dalla piastra.

Art. 313. Le affissioni non ufficiali non possono mai

eseguirsi sui monumenti. Gli altri edifici publici o privati non possono servire alle affissioni contro il divieto dell' Autorità da cui dipendono, o dei proprietari; la proibizione viene espressa mediante una piastra infissa sul luogo, portante in caratteri molto apparenti l'inscrizione = *Divieto d' affissione* =.

Art. 314. L'affissione di publicazioni private non può farsi per mezzo di scale o mezzi analoghi.

Art. 315. È proibito di coprire cogli affissi le inscrizioni indicanti la denominazione delle vie o i numeri delle case, come pure le insegne od altre indicazioni di stabilimenti publici o privati.

È pure vietato di coprire con un affisso le publicazioni anteriori dello stesso giorno.

Art. 316. Prima di un' ora di notte non è lecito ad alcuno di togliere, lacerare, sopprimere, o guastare le publicazioni della giornata tanto ufficiali che private a sensi dell' art. 54 della Legge di publica sicurezza.

Le affissioni fatte ai portici, e quelle che l' Autorità publica facesse eseguire al tramonto o durante la sera devono essere lasciate intatte fino alla mezzanotte.

Art. 317. Le contravvenzioni al disposto di questo Capo vengono punite coll' ammenda di L. 2 estensibile fino a L. 15.

CAPO VII.

Vetture publiche.

Art. 318. Il servizio delle vetture di piazza è posto sotto la sorveglianza dell' Autorità municipale.

Art. 319. Chiunque intenda esercitare un servizio di

vetture publiche, dev' essere munito della relativa patente rilasciata dall' Autorità governativa, e così pure ogni conducente dovrà possedere il certificato di cui all' art. 57 della Legge di publica sicurezza, e tanto l' uno che l' altro dovranno presentare ad ogni richiesta delle publiche Autorità assieme al permesso di cui al successivo articolo, quando le vetture abbiano posteggio sul suolo publico.

Art. 320. I luoghi dove le vetture potranno stazionare sul suolo publico, ed il numero dei posteggi, vengono determinati dalla Giunta municipale, ed il relativo permesso si concede soltanto a quelle persone di cui sia conosciuta la moralità e l' idoneità, e verso pagamento della tassa portata dallo speciale Regolamento.

I permessi sono rilasciati per la durata dell' anno solare, ma possono essere rinnovati.

Chiunque staziona con vetture senza licenza, viene punito coll' ammenda non minore di L. 15 e per ogni contravvenzione.

Art. 321. I permessi di posteggio sono personali, ed è assolutamente vietato di cederli ad altri sotto qualsiasi titolo.

In caso di vendita o cessione illegale, tanto il cedente come il cessionario incorrono nelle pene dell' ammenda non minore di L. 15, e nella perdita del permesso.

Art. 322. Prima di concedere il permesso per lo stanziamento di vetture publiche, l' Autorità municipale fa procedere per mezzo di periti alla visita di ogni vettura, per riconoscere se questa riunisca le condizioni di solidità e di nettezza richieste per la sicurezza ed il commodo dei cittadini, e determinare il numero delle persone che potranno essere contenute in ogni vettura.

Queste visite vengono rinnovate ogni qual volta l' Autorità municipale lo creda opportuno.

Sarà ritirato il permesso di stanziamento a coloro le cui vetture non fossero in buono stato, e ciò fino a che avranno fatto constare di avere eseguite le riparazioni loro prescritte.

Art. 323. Indipendentemente dalla sorveglianza esercitata dall' Autorità, i concessionari devono quotidianamente assicurarsi del buono stato delle loro vetture e dei relativi arnesi.

Essi sono pure responsabili della decenza degli abiti indossati dai cocchieri.

È altresì proibito di valersi di cavalli viziosi, affetti da malattia, o da infermità che li renda inetti al servizio.

Art. 324. Ogni vettura publica dev' essere contraddistinta da un numero d' ordine che deve mantenersi dipinto nell' interno, sui fanali e sullo schienale della vettura ed anche sui vetri dei due fanali di cui ogni vettura deve essere proveduta.

Questi fanali devono tenersi accesi costantemente dal far della notte sino all' albeggiare.

All' esterno della vettura la cifra indicante il numero deve avere l' altezza e la grossezza conformi al modello stabilito dalla Giunta municipale.

I concessionari devono mantenere in buono stato le cifre indicanti il numero della vettura, ed è loro proibito di cancellarle, nasconderle, od alterarle in qualsiasi guisa.

Art. 325. La Giunta municipale stabilisce la tariffa dei prezzi per l' uso delle publiche vetture, regola il servizio delle stesse pella ferrovia, salvo il disposto dell' articolo 301 della Legge sui lavori publici; prescrive l' orario e il numero delle vetture che di notte devono trovarsi nelle varie stazioni, a seconda delle circostanze e dei particolari bisogni delle località.

Art. 326. Nell' interno delle vetture dev' essere costantemente affissa con vite stabile la tabella dei prezzi coll' estratto delle prescrizioni di questo Capo, che verrà fornita timbrata dall' Autorità municipale.

Art. 327. I concessionari sono obligati di dichiarare all' Ufficio di Polizia municipale il nome, cognome, la patria, e l' età dei cocchieri che impiegano pel servizio delle vetture.

Art. 328. I cocchieri sono obligati a consegnare alle persone che li richiedono del loro servizio, quando esse ne facciano domanda, una carta stampata indicante il numero della vettura, il nome e l' abitazione del concessionario. Questa carta dev' essere conforme al modulo approvato dalla Giunta municipale.

Art. 329. Nessuna vettura può occupare uno spazio diverso da quello assegnatole nella licenza, ad eccezione di quelle che attesa la località invece di essere collocate di fronte venissero poste in fila l' una dietro all' altra.

Quanto a quest' ultime, quando l' una di esse parta dalla stazione, tutte le altre che seguono si muovono per occupare lo spazio vacante in modo da non lasciare interrotta la fila. Le vetture che rientrano alla località di stazione prendono posto in coda immediatamente dietro l' ultima.

Art. 330. Presentandosi persona per richiedere servizio, nessun conducente può far muovere la vettura dal suo posto, se non sia espressamente domandato. — Partita la carrozza prescelta, ogni altra conserva invariabilmente il suo posto; per quelle però stazionate in fila l' una dietro dell' altra si segue la norma indicata nel precedente articolo.

Terminata ogni corsa le vetture devono per la via più diretta recarsi al luogo di loro stazione.

Art. 331. Gli spazi occupati dalle vetture devono costantemente tenersi puliti da qualunque immondezza, a cura e sotto la responsabilità dei concessionari.

È assolutamente vietato l' ingombrare tali spazi od altre aree publiche con ceste, secchie, mangiatoje, ed in genere con qualsiasi altro oggetto, e così pure il somministrare il fieno ai cavalli sulla publica via, rimanendo tollerato soltanto il fornir loro la biada racchiusa in sacchetto che non appoggi a terra.

Art. 332. Nessun conducente che trovasi alla propria stazione od in corso di servizio, può nè di giorno nè di notte rifiutarsi sotto qualsiasi titolo, neppure allegando un ulteriore impegno a prestare servizio a chiunque gliene faccia richiesta.

L' obligo della prestazione del servizio tanto ad ora che a corsa è esteso a tutta la Città ed agli immediati sobborghi, alla stazione della ferrovia ed al cimitero.

I conducenti devono sempre percorrere al trotto la via più breve per arrivare alla meta che viene indicata, a meno che la persona a cui prestano servizio ordini diversamente.

Art. 333. La durata del servizio si computa dal momento in cui il richiedente ordina la vettura, a quello in cui ne discende sia sul luogo di stazione, sia altrove, licenziando il cocchiere.

Art. 334. La vettura è ad uso esclusivo di chi l' ha noleggiata, ognuno può portar seco nella vettura tutti gli oggetti che vi possono essere contenuti; quanto agli oggetti, che, pel loro volume, non si possono collocare nella vettura e che quindi devono essere riposti sul sedile del cocchiere, o sul cielo della carrozza, si paga una tassa di centesimi 20 per ogni capo, in ogni tempo, e per qualsiasi durata di servizio.

I cocchieri non possono rifiutare l'accesso nella vettura a quel numero di persone che sia ragguagliato a quello dei posti di cui la vettura è capace.

Art. 335. I cocchieri quando conducono persone a teatri od altre publiche riunioni sono autorizzati a farsi eseguire il pagamento anticipato non dovendo essi ivi fermarsi oltre il tempo strettamente necessario per la discesa della persona.

Art. 336. È rigorosamente vietato ad ogni conducente l'esigere o il chiedere per mancia, o per qualsiasi altro titolo, una retribuzione maggiore di quella competentegli a norma della tariffa e del disposto dall' art. 333, salvo ad esso i suoi diritti contro le persone che per propria colpa avessero cagionati guasti evidenti alla vettura.

Art. 337. Finita ogni corsa il conducente deve visitare diligentemente la vettura, e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non possa farne l'immediata rimessione al proprietario, deve consegnarlo tosto all'Ufficio di Polizia municipale, indicando l'ora in cui fu trovato, e tutte le circostanze che possono condurre a scoprire e riconoscere il proprietario.

In caso di qualunque sinistro, i conducenti devono farne immediato rapporto all'Autorità di publica sicurezza.

Art. 338. I cocchieri devono sempre vestire abiti decenti, astenersi dal commettere disordini od atti irriverenti verso chicchesia, ed è loro proibito di fumare mentre sono di servizio, di condurre in istato di ubbriachezza, di addormentarsi mentre sono in servizio, di abbandonare il sedile o le redini dei cavalli, e di circolare per le vie colle vetture vuote nello scopo di offrirle ai passaggeri.

Devono inoltre osservare le prescrizioni di polizia

stradale e sicurezza stabilite in generale pei conducenti di qualsiasi carrozza anche privata.

Art. 339. Presso l' Ufficio di Polizia municipale si terrà un libro apposito, ove ogni persona potrà inscrivere, indicando il proprio nome e domicilio, qualunque reclamo intendesse far conoscere verso gli esercenti e conducenti vetture publiche.

Art. 340. Nessun esercente ha la facoltà di desistere di proprio arbitrio dal servizio delle publiche vetture, ma deve dichiarare tale sua intenzione all' Autorità municipale almeno 8 giorni prima dell' effettiva cessazione.

Art. 341. I concessionari sono garanti per qualunque trasgressione alle prescrizioni di questo Capo venisse commessa dal cocchiere da loro stipendiato, senza pregiudizio delle pene di cui quest' ultimo possa essere passibile per fatto suo personale.

Art. 342. La Giunta municipale può, a seconda dei casi, sospendere per un tempo più o meno lungo, e perfino togliere definitivamente il permesso del posteggio a quel concessionario o cocchiere che se ne sia reso immeritevole, e ciò senza pregiudizio dell' azione penale incorsa pelle commesse contravvenzioni.

TITOLO IV.
Disposizioni generali.

CAPO UNICO
Delle contravvenzioni, delle pene, e della relativa applicazione.

Art. 343. I contravventori alle prescrizioni del presente Regolamento, quando il loro fatto non cada sotto altra sanzione penale giusta le Leggi e i Regolamenti generali, sono puniti colle pene di polizia determinate nel Codice penale.

Alle contravvenzioni, per le quali nel presente Regolamento è fissato il limite massimo o minimo della pena dell'ammenda, viene applicata questa pena entro il limite stabilito.

Art. 344. In caso di recidiva si applicano le disposizioni per la medesima stabilite dal Codice penale.

Art. 345. Per l'accertamento delle contravvenzioni e per l'applicazione delle pene si procede in conformità al disposto degli articoli 147, 148, 149 della Legge communale e provinciale 20 Marzo 1865.

Art. 346. In ogni caso in cui, a termini del presente Regolamento, è resa obligatoria ai privati una operazione, l'Autorità municipale prescrive un termine, entro il quale l'operazione stessa debba essere compiuta.

Qualora un tal termine trascorra infruttuosamente, l'operazione può essere eseguita d'ufficio a carico dei renitenti senza pregiudizio dell'azione penale in cui essi

fossero incorsi, salvo pei casi d'urgenza il disposto dell'art. 104 della Legge communale e provinciale.

Art. 347. La contravvenzione accertata rende passibile il contravventore o chi è per lui civilmente responsabile di tutte le conseguenze della medesima a sensi di legge.

Art. 348. Gli Agenti municipali possono procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione, od esigere che venga data sufficente cauzione.

I commestibili e le bevande trovati in contravvenzione a quanto è prescritto dal Capo I e Titolo I del presente Regolamento, devono sempre sequestrarsi, e l'Autorità municipale può anche ordinarne la distruzione: in caso che il venditore creda ingiusto il sequestro, i commestibili o le bevande trovati in contravvenzione sono sottoposti all'esame della Commissione sanitaria, contro il giudizio della quale non è ammesso reclamo.

Art. 349. Chi è trovato in contravvenzione deve dichiarare agli Agenti municipali, dietro loro richiesta, il proprio nome, cognome e domicilio. Gli Agenti municipali per assicurarsi della verità di tale dichiarazione, possono esigere che il contravventore esibisca la carta d'iscrizione od altro attendibile documento, ovvero faccia constare altrimenti della propria identità; qualora il contravventore vi si rifiuti, possono accompagnarlo all'Ufficio di Questura, od all'Ufficio di Polizia municipale che procederà alle opportune verificazioni.

Art. 350. La rascossione delle pene pecuniarie, e delle spese sopra accennate, si fa a mezzo del Tesoriere communale coi metodi di legge.

Art. 351. L'ammenda, in caso di non effettuato pagamento, viene commutata nell'arresto secondo le regole stabilite nel Codice penale.

Art. 352. Il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento, è devoluto a vantaggio del Commune.

È in facoltà della Giunta municipale di erogare una parte di tale prodotto a favore di quegli Agenti municipali che si saranno con maggior zelo e attività adoperati per l' osservanza del presente Regolamento.

Art. 353. È proibito agli Agenti municipali di ricever mancie o regali, o di venire ad accordi, transazioni sopra qualunque fatto contemplato nel presente Regolamento, e ciò sotto le pene portate dalle vigenti leggi, oltre la restituzione di quanto avessero esatto, e il risarcimento dei danni.

Art. 354. Per assicurarsi dell' osservanza delle varie prescrizioni del presente Regolamento, e per provedere alla esecuzione delle medesime, il Sindaco può far procedere a visite ed ispezioni nei negozi, magazzeni e stabilimenti, nelle abitazioni, e in ogni altro locale publico o privato, osservate sempre le norme stabilite dalla legge sulle visite delle private abitazioni.

Il presente Regolamento votato dal Consiglio communale in Adunanza 29 Maggio 1872, fu approvato dalla Deputazione provinciale in Seduta 3 Luglio successivo, e reso dal R. Ministero dell' Interno pegli effetti dell' art. 138 della Legge 20 Marzo 1865, allegato A, *con Decreto 9 Ottobre 1872, n. 16012.*